Spedizione in abbonamento postale - **Gruppo I** *(70%)*

Anno 126° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 17 giugno 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1985.

Deroghe al divieto di assunzione di pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Considerato che il nono comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa autorizzare, in qualsiasi momento, deroghe al blocco delle assunzioni per comprovate necessità di trattenimento o rafferma o richiamo in servizio e per nomine derivanti da reclutamenti ordinari o immissioni in servizio del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute dall'amministrazione interessata con le quali è stata rappresentata la necessità e l'indispensabilità dell'utilizzazione, nell'anno 1985, di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza di quella amministrazione;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale nella suddetta amministrazione al fine di consentire alla medesima di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità dell'utilizzazione del personale, nei limiti espressamente indicati, e che per le stesse soccorre la disposizione di cui al richiamato nono comma dell'art. 7 della legge finanziaria per il 1985;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;

Decreta:

Il Ministro della difesa è autorizzato a richiamare in servizio:

un colonnello dell'Arma dei carabinieri per particolari esigenze del Ministero del tesoro;

due ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito, per particolari esigenze del Ministero della difesa;

un generale di brigata dell'Esercito per particolari esigenze del Ministero della difesa.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1985
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 355

(3271)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 giugno 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edificatrice Ellegi » a r.l., in Imola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 23 ottobre 1984 con cui il tribunale di Bologna ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società « Cooperativa edificatrice Ellegi » a r.l., con sede in Imola;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa edificatrice Ellegi » a r.l., con sede in Imola, costituita per rogito notaio Appio Alvisi in data 27 luglio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui allo art. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Riccardo Leuzzi, nato a Nardò il 6 agosto 1942, e residente in Nardò, via XX Settembre, 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3251)

DECRETO 3 giugno 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edificatrice Giuliana » a r.l., in Imola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 23 ottobre 1984 con cui il tribunale di Bologna ha dichiarato lo stato di insolvenza della società « Cooperativa edificatrice Giuliana » a r.l., con sede in Imola;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa edificatrice Giuliana » a r.l., con sede in Imola, costituita per rogito notaio Appio Alvisi in data 1° aprile 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Riccardo Leuzzi, nato a Nardò il 6 agosto 1942, ivi residente, via XX Settembre, 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3252)

DECRETO 4 giugno 1985.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri e altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani e in particolare l'art. 3 che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale lo adeguamento retributivo connesso alle intervenute variazioni del costo della vita;

Visto l'accordo interconfederale in data 23 settembre 1975 in materia di indennità di contingenza e di recupero salariale;

Considerato il protocollo globale d'intesa sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983 che stabilisce il nuovo calcolo della indennità di contingenza;

Vista la nota n. 10896 dell'8 maggio 1985 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subìto la variazione di quattro punti a decorrere dal 1° maggio 1985;

Visti i precedenti decreti ministeriali con i quali erano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 9 marzo 1985;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1985, ai minimi di retribuzione spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri	437,40
addetti alla pulizia	410,40

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania escluso Napoli, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo):

portieri	376,00
addetti alla pulizia	353,04

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1985

p. *Il Ministro*: BORRUSO

(3250)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 giugno 1985.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1982 (quadriennali), 1° luglio 1982 (quadriennali), 1° gennaio 1983 (quadriennali), 1° luglio 1983 (triennali e quinquennali), 1° gennaio 1984 (quadriennali e settennali), 1° luglio 1984 (settennali), relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1985 e scadenza 1° gennaio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 263384/66-AU-6 del 16 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° gennaio 1982, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 4460/66-AU-15 del 19 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° luglio 1982, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 9677/66-AU-28 del 16 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° gennaio 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 711506/66-AU-39 del 18 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1983, recante un'emissione di CCT triennali con godimento 1° luglio 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.200 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 711507/66-AU-40 del 18 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.400 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 717251/66-AU-55 del 16 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° gennaio 1984, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 717252/66-AU-56 del 16 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1984, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 210957/66-AU-67 del 18 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1984, recante un emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1984, fino all'importo di lire 6.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1985 e scadenza 1° gennaio 1986;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1986 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 7,90% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1982;
al 7,90% per i CCT quadriennali 1° luglio 1982;
al 7,90% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983;
al 7,40% per i CCT triennali 1° luglio 1983;
al 7,90% per i CCT quinquennali 1° luglio 1983;
al 7,40% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1984;
al 7,90% per i CCT settennali 1° gennaio 1984;
al 7,50% per i CCT settennali 1° luglio 1984;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 263384 del 16 dicembre 1981, n. 4460 del 19 giugno 1982, n. 9677 del 16 dicembre 1982, n. 711506 e n. 711507 del 18 giugno 1983, n. 717251 e n. 717252 del 16 dicembre 1983, n. 210957 del 18 giugno 1984, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° gennaio 1986, è determinato nella misura:

del 7,90% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1982, emessi per lire 2.000 miliardi: cedola n. 8;

del 7,90% per i CCT quadriennali 1° luglio 1982, emessi per lire 1.000 miliardi: cedola n. 7;

del 7,90% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983, emessi per lire 2.000 miliardi: cedola n. 6;

del 7,40% per i CCT triennali 1° luglio 1983, emessi per lire 3.200 miliardi: cedola n. 5;

del 7,90% per i CCT quinquennali 1° luglio 1983, emessi per lire 3.400 miliardi: cedola n. 5;

del 7,40% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1984, emessi per lire 2.000 miliardi: cedola n. 4;

del 7,90% per i CCT settennali 1° gennaio 1984, emessi per lire 4.750 miliardi: cedola n. 4;

del 7,50% per i CCT settennali 1° luglio 1984, emessi per lire 8.000 miliardi: cedola n. 3.

La spesa complessiva di lire 2.023.650.000.000, derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di lire 158.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° gennaio 1982;

di lire 79.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° luglio 1982;

di lire 158.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983;

di lire 236.800.000.000 per i CCT triennali 1° luglio 1983;

di lire 268.600.000.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1983;

di lire 148.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° gennaio 1984;

di lire 375.250.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1984;

di lire 600.000.0000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1984,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

(3285)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 aprile 1985.

Aggiornamento del rapporto di cui all'art. 27, lettera c), della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino a partire dal 1° ottobre 1964 è stato stabilito nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge n. 610 del 13 luglio 1966, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 del 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (secondo semestre) in 101, per il 1966 in 103 e per il 1967 in 107;

Visto il decreto ministeriale n. 751 del 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 610 del 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 156, con il quale è stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969;

Visto il decreto ministeriale n. 596 del 24 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1971, registro n. 5, foglio n. 131, con il quale è stato stabilito in 139 il coefficiente di rivalutazione per il 1970;

Visto il decreto ministeriale n. 551 del 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 166, con il quale è stato stabilito in 146 il coefficiente di rivalutazione per il 1971;

Visto il decreto ministeriale n. 875 del 4 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1973, registro n. 6, foglio n. 302, con il quale è stato stabilito in 153 il coefficiente di rivalutazione per il 1972;

Visto il decreto ministeriale n. 1089 del 14 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1974, registro n. 13, foglio n. 130, con il quale è stato stabilito in 187 il coefficiente di rivalutazione per il 1973;

Visto il decreto ministeriale n. 356 del 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 164, con il quale è stato stabilito in 240 il coefficiente di rivalutazione per il 1974;

Visto il decreto ministeriale n. 263 del 12 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1976, registro n. 10, foglio n. 328, con il quale è stato stabilito in 283 il coefficiente di rivalutazione per il 1975;

Visto il decreto ministeriale n. 384 del 26 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1977, registro n. 15, foglio n. 351, con il quale è stato stabilito in 338 il coefficiente di rivalutazione per il 1976;

Visto il decreto ministeriale n. 2452 del 5 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1979, registro n. 2, foglio n. 87, con il quale è stato stabilito in 404 il coefficiente di rivalutazione per il 1977;

Visto il decreto ministeriale n. 1005 del 30 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 10, foglio n. 26, con il quale è stato stabilito in 459 il coefficiente di rivalutazione per il 1978;

Visto il decreto ministeriale n. 1269 del 12 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1980, registro n. 12, foglio n. 128, con il quale è stato stabilito in 548 il coefficiente di rivalutazione per il 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 466 del 14 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1981, registro n. 6, foglio n. 364, con il quale è stato stabilito in 685 il coefficiente di rivalutazione per il 1980;

Visto il decreto ministeriale n. 483 del 2 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1982, registro n. 11, foglio n. 109, con il quale è stato stabilito in 842 il coefficiente di rivalutazione per il 1981;

Visto il decreto ministeriale n. 577 del 27 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1983, registro n. 9, foglio n. 344, con il quale è stato stabilito in 989 il coefficiente di rivalutazione per il 1982;

Visto il decreto ministeriale n. 267 del 16 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1984, registro n. 7, foglio n. 252, con il quale è stato stabilito in 1075 il coefficiente di rivalutazione per il 1983;

Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica n. 4086 del 22 febbraio 1985, con la quale si determina in 1172 il coefficiente di rivalutazione per il periodo 1° gennaio 1984-31 dicembre 1984;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, è stabilito, per tutto il territorio nazionale, in 1172 (millecentosettantadue) per il periodo 1° gennaio 1984-31 dicembre 1984.

Roma, addì 4 aprile 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1985
Registro n. 6 *Lavori pubblici, foglio n.* 49

(3217)

Avviso di rettifica alla legge 20 febbraio 1985, n. 41: « Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini ». (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 52 del 1° marzo 1985).

Nel primo comma dell'art. 16 della legge citata in epigrafe dove è scritto:

« *a*) disciplini l'*esportazione* e la coltivazione ... »,

leggasi:

« *a*) disciplini l'*esplorazione* e la coltivazione ... ».

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 aprile 1985, n. **273.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Congregazione dei canonici regolari della Santa Croce », in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 273. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Congregazione dei canonici regolari della Santa Croce », in Roma. La congregazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla società « A.L.B.A. - Anonima laziale bonifiche agrarie, Società per azioni », in Roma, con atto pubblico 8 novembre 1979, n. 52551 di repertorio, a rogito dott. Cesare Marini, notaio in Roma, consistente in un complesso immobiliare denominato « Casale Aguzzano », sito in via Nomentana n. 910, Roma, costituito da villa, costruzioni accessorie e parco, il tutto descritto nella perizia 24 maggio 1982 del geometra Sevolo Lombardi e valutato L. 1.706.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1985
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 156

DECRETO 5 aprile 1985, n. **274.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « Natività di Maria », in Roma.

N. 274. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 28 novembre 1981, integrato con decreto pari data e con due dichiarazioni 9 luglio 1984, relativo alla erezione della parrocchia della « Natività di Maria » in località Forte Bravetta del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1985
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 155

DECRETO 17 aprile 1985, n. **275.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del « Sacro Cuore di Gesù », in Tuscania.

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del « Sacro Cuore di Gesù », in Tuscania (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1985
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 161

DECRETO 17 aprile 1985, n. **276.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla congregazione « Agostiniane figlie del Crocifisso », in Roma.

N. 276. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione della congregazione « Figlie del crocifisso », assunta dalla congregazione « Agostiniane figlie del Crocifisso », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1985
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 160

DECRETO 17 aprile 1985, n. **277.**

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero degli studiti dedicato a San Teodoro, detto « Stoudion », in Grottaferrata.

N. 277. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero degli studiti dedicato a San Teodoro, detto « Stoudion », in Grottaferrata (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1985
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 159

DECRETO 17 aprile 1985, n. **278.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Santa Maria Annunciata », in Treviglio.

N. 278. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 30 gennaio 1984, integrato con altro decreto 16 maggio stesso anno e con due dichiarazioni 5 settembre 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « Santa Maria Annunciata », in Treviglio (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1985
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 158

DECRETO 17 aprile 1985, n. **279.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giuseppe », in Terni.

N. 279. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terni e Narni 8 dicembre 1978, integrato con due dichiarazioni 20 e 21 novembre 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giuseppe », in località Cospea Bassa del comune di Terni.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1985
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 157

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di un componente la commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1985, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 212, il prefetto San Mauro dottor Luca è stato chiamato a far parte della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, quale rappresentante del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° aprile 1985.

(3272)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma « Al merito della redenzione sociale »

Con decreto ministeriale 27 maggio 1985 è stato conferito il diploma di primo grado « Al merito della redenzione sociale » completo di medaglia d'oro alla memoria del dott. Pierpaolo Ghedini, direttore capo degli istituti di prevenzione e di pena.

(3223)

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita « de jure » di ricompense al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, l'ex ten.f.cpl. Guerrino Bettini, nato a Bazzano (Bologna) l'11 luglio 1913, distretto militare di Bologna, è incorso, a decorrere dal 18 ottobre 1948, nella perdita *de jure* della medaglia di bronzo al valor militare (regio decreto 12 luglio 1950 - Bollettino ufficiale 1950, disp. 19, pag. 2741), e del relativo assegno, nonché delle distinzioni onorifiche di guerra di cui era insignito.

(3273)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del numero di registrazione del presidio sanitario denominato Polvere tipo bordolese dell'impresa raffinerie Almagià S.p.a., in Ravenna.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1985 del Ministro della sanità il presidio sanitario, di quarta classe, denominato Polvere tipo bordolese dell'impresa raffinerie Almagià S.p.a. legalmente domiciliata presso curatore avv. Dante De Angelis, via Alberoni, 24, Ravenna, già registrato al n. 5483 con decreto ministeriale 15 gennaio 1985, è ora registrato al n. 6404. L'impresa interessata è autorizzata ad apportare alle etichette con le quali il prodotto viene posto in commercio la sostituzione del numero di registrazione.

(3224)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla società « Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », in Roma, dell'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 giugno 1985 ha revocato l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di revisione alla società « Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », in Roma, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(3293)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette

Con decreto ministeriale 27 maggio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 182.228.500, dovuto dalla S.r.l. Lubrano & C., in Barra, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 56.657.000, dovuto dalla S.n.c. Leoni e C., in Forlì, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Forlì è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3222)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 17 maggio 1985: « Modalità per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 123 del 27 maggio 1985).

Il modulo « allegato 4 » al decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 3736 della *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito con quello qui di seguito riportato:

ALLEGATO 4

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

All'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.

di ____________

CODICI		DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA	GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO (2)

La sottoscritta AZIENDA DI CREDITO

con domicilio fiscale in

VIA E NUMERO CIVICO	COMUNE	C.A.P.	PROVINCIA (sigla)

CODICE FISCALE

NUMERO DI PARTITA I.V.A. 0 ... 0 attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

DATORE DI LAVORO NON AGRICOLO ☒

versa la somma di L. .000 (IN CIFRE) (Lire .... (IN LETTERE))

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno 19__ per il periodo:

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI				
1 TRIM.	2 TRIM.	3 TRIM.	DICHIAR. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
31	32	33	99	66

CONTRIBUENTI MENSILI													
GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.	DICHIAR. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	99	66

tramite la sottoindicata dipendenza capofila operante nella stessa provincia dove ha sede il competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

IRPEF		TOTALE IMPONIBILE DEI DIPENDENTI	RITENUTE EFFETTUATE		NUMERO DIPENDENTI SOGGETTI A RITENUTA	
		.000	.000			
INPS		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI	SALDO DA VERSARE	NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000	.000		
INAIL		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI			NUMERO ASSICURATI	DI CUI LAV. DIPENDENTI
		.000				
Altri Enti previdenz.	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			
	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			

DENOMINAZIONE E SEDE DELLA DIPENDENZA CAPOFILA

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati

____

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non è possibile versare penali per ritardato pagamento.

(2) Il numero identificativo deve iniziare da 990000 11

MINISTERO DEL TESORO

N. 113

Corso dei cambi del 12 giugno 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1960 —	1960 —	1959,50	1960 —	1960 —	1960 —	1960 —	1960 —	1960 —	1960 —
Marco germanico	636 —	636 —	636,30	636 —	636 —	636 —	636 —	636 —	636 —	636 —
Franco francese	208,750	208,750	208,50	208,750	208,75	208,63	208,710	208,750	208,750	208,75
Fiorino olandese	564,390	564,390	564,30	564,390	564,30	564,30	564,220	564,390	564,390	564,39
Franco belga	31,548	31,548	31,57	31,548	31,55	31,54	31,550	31,548	31,548	31,55
Lira sterlina	2476,700	2476,700	2479 —	2476,700	2476,50	2476,60	2476,500	2476,700	2476,700	2476,70
Lira irlandese	1990,300	1990,300	1993 —	1990,300	1991 —	1991 —	1992,400	1990,300	1990,300	—
Corona danese	177,290	177,290	177,25	177,290	177,30	177,29	177,300	177,290	177,290	177,28
Dracma	14,380	14,380	14,40	14,380	—	—	14,395	14,380	14,380	—
E.C.U.	1427 —	1427 —	1426,75	1427 —	1426,90	1426,92	1426,850	1427 —	1427 —	1427 —
Dollaro canadese	1430,800	1430,800	1432 —	1430,800	1431 —	1431 —	1431,200	1430,800	1430,800	1430,80
Yen giapponese	7,848	7,848	7,86	7,848	7,85	7,84	7,849	7,848	7,848	7,85
Franco svizzero	755,270	755,270	755,75	755,270	755 —	755,13	754,990	755,270	755,270	755,26
Scellino austriaco	90,454	90,454	90,45	90,454	90,45	90,46	90,475	90,454	90,454	90,46
Corona norvegese	220,960	220,960	221,20	220,960	220,95	220,95	220,950	220,960	220,960	220,95
Corona svedese	220 —	220 —	220,10	220 —	220 —	220,05	220,100	220 —	220 —	220 —
FIM	305,860	305,860	306,25	305,860	305,95	305,93	306 —	305,860	305,860	—
Escudo portoghese	11,170	11,170	11,15	11,170	11,15	11,16	11,160	11,170	11,170	11,16
Peseta spagnola	11,187	11,187	11,20	11,187	11,19	11,18	11,188	11,187	11,187	11,18

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1985

Dollaro USA	1960 —	Lira irlandese	1991,350	Scellino austriaco	90,464
Marco germanico	636 —	Corona danese	177,295	Corona norvegese	220,955
Franco francese	208,730	Dracma	14,387	Corona svedese	220,050
Fiorino olandese	564,305	E.C.U.	1426,920	FIM	305,930
Franco belga	31,549	Dollaro canadese	1431 —	Escudo portoghese	11,165
Lira sterlina	2476,600	Yen giapponese	7,848	Peseta spagnola	11,187
		Franco svizzero	755,130		

Media dei titoli del 12 giugno 1985

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	59,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . . .	99,100
» 6 % » » 1971-86 . .	94,500
» 6 % » » 1972-87 . . .	93,100
» 9 % » » 1975-90 . .	92,650
» 9 % » » 1976-91 . .	91,950
» 10 % » » 1977-92 . . .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	98,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,900
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,900
» » » 1-6-1981/86 16 % . .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,250
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,850
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,200
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 6-1982/86 . .	101,950
» » » » 1- 7-1982/86 . .	102,350
» » » » 1- 8-1982/86 . .	101,650
» » » » 1- 9-1982/86 . .	101,575
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,600
» » » » 1-11-1982/86 . .	101,600
» » » » 1-12-1982/86 . .	102,250
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,675
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,550
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,525
» » » » 1-10-1983/86 .	100,575
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,525
» » » » 1- 2-1983/87 . .	102,450
» » » » 1- 3-1983/87 . .	102,050
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,900
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,225
» » » » 1- 6-1983/87 . .	102,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/87 .	100,850
» » » » 1-12-1983/87 .	101,425
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,375
» » » » 1- 8-1983/88 .	102,950
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,725
» » » » 1-10-1983/88 .	102,550
» » » » 1-11-1983/88 .	103,875
» » » » 1- 1-1984/88 .	101,550
» » » » 1- 2-1984/88 .	101,125
» » » » 1- 3-1984/88 .	101 —
» » » » 1- 4-1984/88 .	100,350
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,475
» » » » 1- 6-1984/88 .	100,300
» » » » 1-12-1983/90 .	104,050
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,200
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,150
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,100
» » » » 1- 4-1984/91 .	102 —
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,100
» » » » 1- 6-1984/91 .	102 —
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,650
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,650
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,275
» » » » 1-10-1984/91 .	100,825
» » » » 1-11-1984/91 .	100,775
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	99,925
» » » 17 % 1-10-1985	100,750
» » » 16 % 1- 1-1986	101 —
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986 . .	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986 . .	99,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,050
» » » » 1983/90 11,50 %	102,875
» » » » 1984/91 11,25 %	102,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Errata-corrige al decreto ministeriale 2 aprile 1985: Nuova normativa tecnica relativa agli apparati di debole potenza di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 116 del 18 maggio 1985).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, alla pagina 3540 della *Gazzetta Ufficiale*, alla sezione 1, paragrafo 1.1., « punto 4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche », dove è scritto: « *26,995* MHz », leggasi: « *26,955* MHz ».

(3274)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Autorizzazione a stipulare convenzioni con pubblici esercizi per la fornitura di solo vitto in favore dei senza tetto colpiti dal bradisismo e alloggiati presso l'hotel Pinetamare di Castelvolturno. (Ordinanza n. 554/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 21 del 7 ottobre 1983, che ha preordinato l'assistenza alberghiera della popolazione colpita dai noti fenomeni di bradisismo;

Vista la successiva ordinanza n. 181 del 10 aprile 1984 di approvazione di uno schema di convenzioni alberghiero;

Considerato che la convenzione a suo tempo stipulata con l'hotel Pinetamare di Castelvolturno (Caserta), prevedeva solo la somministrazione dell'alloggio in favore dei senza tetto colpiti dal bradisismo;

Accertato, a seguito di segnalazione del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta fatta con fonogramma n. 254 del 19 aprile 1985, che in quasi tutte le unità ricettive del predetto esercizio alberghiero risultano installati fornelli con bombole a gas (G.P.L.) per la preparazione dei pasti di ciascun nucleo familiare ivi alloggiato, costituendo così grave pericolo per la incolumità delle persone;

Visto il telex n. 6000/P.C. in data 20 maggio 1984 della prefettura di Caserta con il quale viene fatta presente la necessità di garantire, ai predetti senza tetto, la somministrazione dei pasti onde attuare il divieto di uso di bombole a gas all'interno di tutte le unità ricettive, ed eliminare il grave pericolo derivante da tale uso;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Caserta è autorizzato a stipulare con ristoranti locali convenzioni per la somministrazione del vitto a favore dei senza tetto colpiti dal fenomeno del bradisismo ed alloggiati presso l'hotel Pinetamare di Castelvolturno (Caserta).

Art. 2.

Le convenzioni di cui al precedente art. 1 sono stipulate nei termini e con le modalità, in quanto compatibili, previste nello schema approvato con ordinanza n. 181 del 10 aprile 1984.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile di cui allo art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3242)

Disposizioni per il completamento dell'attività nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980. (Ordinanza n. 555/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211;

Visto il telegramma n. 263/TER/GAB del 28 maggio 1985, con il quale il prefetto di Napoli ha rappresentato la necessità di conferire ulteriore efficacia alle ordinanze n. 21 del 15 novembre 1983, n. 22 e n. 23 del 17 novembre 1983 e n. 12611/1.30-NA del 16 novembre 1983;

Viste le cennate ordinanze;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta del prefetto per consentire la più celere definizione della riattazione di immobili comunali di edilizia scolastica ed esecuzione delle opere per l'installazione dei prefabbricati donati dalla Charitas internazionale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

E' conferita ulteriore efficacia fino al 31 dicembre 1985 alle sotto elencate ordinanze:

n. 21 del 15 novembre 1983 concernente riattazione edifici pubblici e destinati ad uso pubblico facenti parte del patrimonio del comune di Napoli;

n. 22 del 17 novembre 1983 concernente modifica alla ordinanza n. 158/81 riguardante i lavori di somma urgenza;

n. 23 del 17 novembre 1983 concernente modifiche all'ordinanza n. 48/82 riguardante la riattazione degli edifici scolastici;

n. 12611/1.30-NA del 16 novembre 1983 concernente opere di urbanizzazione per i prefabbricati donati al comune di Napoli dalla Charitas internazionale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3241)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Direttive generali per la gestione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Modifiche alla delibera CIPI del 30 marzo 1982, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 119 del 3 maggio 1982. (Deliberazione 2 maggio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la propria delibera del 30 marzo 1982, riguardante le direttive generali di gestione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito dall'art. 14, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmessa con nota prot. n. 167146 del 14 dicembre 1984, di considerare ammissibili ai benefici del suddetto Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati da imprese industriali produttrici di beni e servizi;

Considerato che ciò corrisponde a criteri di uniformità circa l'ambito di applicazione di detto Fondo con quello in vigore per il Fondo speciale ricerca applicata;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmessa con nota prot. n. 106136 del 26 febbraio 1985 di prescindere dai settori per i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle piccole e medie imprese;

Vista la proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. n. 106290 del 19 aprile 1985 di abolire la limitazione di cui alla delibera del CIPI in data 5 maggio 1983;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Di apportare le seguenti modifiche alla propria delibera del 30 marzo 1982:

a) al punto 1.1 le parole « imprese industriali » sono sostituite con le parole « imprese industriali produttrici di beni e servizi »;

b) il punto 2.2 è sostituito da: le piccole e medie imprese, individuate ai sensi della propria delibera dell'11 giugno 1979, cui è riservata una quota del 20 % degli stanziamenti annui di bilancio, possono accedere al Fondo prescindendo dai suddetti settori e dalle relative tematiche.

2. Di abolire la limitazione di cui alla propria delibera del 5 maggio 1983.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato darà corso ai relativi interventi integrativi, dandone comunicazione al CIPI.

Roma, addì 2 maggio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3155)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Samolaco

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 giugno 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 luglio 1980, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata una zona ricadente nel comune di Samolaco, così delimitata:

a nord: da quota 335 sul confine con il comune di Novate Mezzola in linea retta fino all'incrocio tra la s.s. n. 36 « dello Spluga » e la s.p. « Somaggia-Era », lungo questa oltre il ponte sul fiume Mera, quindi lungo la strada Casenda-Ponte della Nave;

a ovest: lungo la strada Casenda-Ponte della Nave attraverso la località Casenda fino a quota 231 nei pressi della strada Casenda-Vigazzolo, quindi in linea retta fino a quota 1261, da qui sempre in linea retta fino a quota 1456 e ancora in linea retta fino a quota 1743, infine, con direttrice Alpe di Pero a quota 1715, nel territorio del comune di Sorico, una linea retta fino ad intersecare il confine con la provincia di Como;

a sud: dal punto d'intersezione lungo il confine con la provincia di Como fino al confine con il comune di Novate Mezzola;

a est: il confine con il comune di Novate Mezzola fino a quota 335;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Samolaco;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, dal sindaco del comune di Samolaco, in esecuzione di quanto disposto dalla amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 30 del 30 marzo 1981;

Ritenuto che detta apposizione debba essere accolta per quanto riguarda la richiesta di cui al punto *b)* della citata deliberazione (arretramento del confine al vincolo) in quanto l'impegno dell'amministrazione comunale ad inserire allo strumento urbanistico vigente norme volte alla tutela ambientale consente di prendere in considerazione una diversa perimetrazione della zona da assoggettare al presente provvedimento;

Considerato che, in seguito a nuovi accertamenti e controlli sullo stato dei luoghi esperiti da funzionari del servizio beni ambientali nel periodo 1981-84, sono emersi elementi tali da rendere condivisibili le osservazioni dell'amministrazione comunale ed opportuna una parziale modifica dell'originaria delimitazione dei luoghi soggetti a vincolo;

Constatato come non sia possibile a causa della sostanziale continuità paesistica del territorio in questione, utilizzare per la nuova perimetrazione confini naturali;

Tenuto conto che, con decreto ministeriale 20 ottobre 1984, vengono assoggettati al vincolo paesistico « i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia... »;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di grande valore naturalistico: agli aspetti tipici del paesaggio lacustre e vallivo unisce infatti elementi particolari riconducibili ad un'oasi di importanza internazionale, con presenza di vegetazione perilacustre di notevole importanza ad estensione;

che all'interno ed in rapporto ad essa si collocano inoltre elementi paesaggistici quali l'ambiente palustre, lo scenario dei fondali alpini del Masino, del Legnone, delle Orobie e della Catena sovrastante l'Alto Lago;

Ricordato che detta area, inclusa nell'elenco dei biotopi meritevoli di conservazione, si collega ad una zona già dichiarata di interesse pubblico in forza dei decreti ministeriali 16 agosto 1955 e 15 aprile 1958, e ampliata dal decreto del presidente della giunta regionale 15 dicembre 1981;

Ricordato che, con due decreti del presidente della giunta regionale del 14 luglio 1983, veniva dichiarata di notevole interesse pubblico la sponda del lago di Mezzola per la parte ricadente nei comuni di Novate Mezzola e Verceia;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 637 del 7 ottobre 1984, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate della citata legge n. 1497/39;

Decreta:

Art. 1.

Ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa la sponda del lago di Mezzola per la parte ricadente nel comune di Samolaco, compresa in una fascia di 300 metri dalla battigia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli efetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

Il sindaco del comune di Samolaco provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Il presente decreto è definitivo ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopra descritta zona hanno facoltà di ricorrere in via giurisdizionale.

Milano, addì 6 febbraio 1985

p. *Il presidente*: RICOTTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Verbale delle deliberazioni della seduta del 10 *luglio* 1980

Proposte di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357:

a) apposizione del vincolo all'intero territorio del comune di Bianzone (convocazione ore 11,30);

b) apposizione del vincolo su parte del territorio dei comuni di Dubino, Novate Mezzola, Samolaco e Verceia (convocazione ore 12).

L'anno millenovecentottanta, il giorno dieci del mese di luglio, in una sala di adunanza dell'amministrazione provinciale di Sondrio, in corso Vittorio Veneto, 11, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio, convocata con lettera raccomandata n. 15491 del 1° luglio 1980.

(*Omissis*).

Essendo legale il numero degli interventi, l'assessore all'urbanistica e gestione del territorio della regione Lombardia, Vittorio Rivolta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Alle ore 12,45, uscito il sindaco del comune di Bianzone viene dato inizio alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Vengono introdotti i signori:

(*Omissis*).

Graziano Beretta - consigliere delegato dal sindaco del comune di Samolaco;

(*Omissis*).

Si dà corso alla discussione. Viene esaminata la proposta di vincolo circostante il lago di Novate, ricadente nei comuni di Dubino, Novate Mezzola, Samolaco e Verceia, così puntualmente delimitato:

(*Omissis*).

Con riferimento al comune di Samolaco:

a nord: da quota 335 sul confine con il comune di Novate Mezzola in linea retta fino all'incrocio tra la s.s. n. 36 « dello Spluga » e la s.p. « Somaggia-Era », lungo questa oltre il ponte sul fiume Mera, quindi lungo la strada Casenda-Ponte della Nave;

a ovest lungo la strada Casenda-Ponte della Nave attraverso la località Casenda fino a quota 231 nei pressi della strada Casenda-Vigazzolo, quindi in linea retta fino a quota 1261, di qui sempre in linea retta fino a quota 1456 e ancora in linea retta fino a quota 1743, infine, con direttrice Alpe di Pero a quota 1715 nel territorio del comune di Sorico, una linea retta fino ad intersecare il confine con la provincia di Como;

a sud: dal punto d'intersezione lungo il confine con la provincia di Como fino al confine con il comune di Novate Mezzola;

a est: il confine con il comune di Novate Mezzola fino a quota 335.

Le motivazioni del vincolo sono riassunte dalle considerazioni seguenti:

« La caratteristica fondamentale della zona è costituita dalla contemporanea presenza di elementi naturali di estremo rilievo: gli aspetti tipici del paesaggio lacustro e vallivo, ed al formarsi della Valtellina e della Valchiavenna; si ritrovano elementi particolari riconducibili ad un'oasi di importanza internazionale, con presenza di vegetazione perilacustre di notevole importanza in estensione. Emerge da contesto paesaggistico il Pian di Spagna, che unisce il lago di Como al lago di Novate e che consente la continuità e globalità della lettura in chiave paesaggistica della zona.

Tali aspetti, ampiamente noti ed evidenziati dalla rilevante documentazione in materia e dai vincoli internazionali su di essa posti, giustificano l'interesse che la zona deve assumere nel contesto pianificatorio, anche per destinazioni come evidenziato nel progetto della regione Lombardia che destina l'area in questione a parco d'interesse regionale.

All'interno ed in rapporto alla zona, si collocano inoltre elementi di valore paesaggistico, quale l'ambiente palustre, lo scenario dei fondali alpini del Masino, del Legnone, delle Orobie e della catena sovrastante l'Alto Lago, di valore monumentale quale il forte di Fuentes e il tempietto di S. Fedelino, e infine archeologico come i resti di insediamenti romani e medioevali; il tutto in un'area inclusa nell'elenco dei biotopi meritevoli di conservazione e che si ricollega verso il lago di Como in una zona già in parte dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 147 (nei comuni di Gera, Colico e Sorico).

La presenza di centri consistenti quali Novate e Verceia nel cui territorio accanto ad architetture neutre si localizzano nuclei e contrade di antica formazione meritevoli di salvaguardia; la presenza di attività industriali in luoghi di primaria importanza naturalistica ed ambientale (area del Pozzo di Riva verso Samolaco e foce del Mera) giustificano, unitamente alle considerazioni sopra esposte, l'inclusione dell'area in oggetto fra le località di notevole interesse pubblico e meritevoli di protezione ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ».

(*Omissis*).

IL PRESIDENTE

Dopo aver dichiarato la disponibilità della regione a discutere i vincoli da porsi ai sensi della legge n. 1497/39 all'interno di un'organica proposta provinciale congiunta, elaborata dalle due comunità montane in appositi piani, pone in votazione l'oggetto dell'ordine del giorno.

Esprimono parere favorevole alla proposta di vincolo, con votazione separata per ciascun comune, oltre al presidente, la dott.ssa Cerulli Irelli, il dott. Bresadola, l'arch. Romegialli. Contrari, per il voto concernente i rispettivi comuni, i sindaci di Verceia, di Dubino ed il rappresentante del sindaco di Samolaco.

LA COMMISSIONE

Visto il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visti gli articoli 9 e 10 del regolamento 3 gennaio 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Condivise le motivazioni della proposta, che documentano in modo adeguato il notevole interesse pubblico dell'area da vincolare ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Delibera

di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 della provincia di Sondrio, di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e per il conseguente assoggettamento alle disposizioni della medesima legge, la parte di territorio dei comuni di Dubino, Novate Mezzola, Samolaco e Verceia così delimitata:

(*Omissis*).

Con riferimento al comune di Samolaco:

a nord: da quota 335 sul confine con il comune di Novate Mezzola in linea retta fino all'incrocio tra la s.s. n. 36 « dello Spluga » e la s.p. Somaggia-Era, lungo questa oltre il ponte sul fiume Mera, quindi lungo la strada Casenda-Ponte della Nave;

a ovest: lungo la strada Casenda-Ponte della Nave attraverso la località Casenda, fino a quota 231 nei pressi della strada Casenda-Vigazzolo, quindi in linea retta fino a quota 1261; di qui sempre in linea retta fino a quota 1456 e ancora in linea retta fino a quota 1743; infine, con direttrice Alpe di Pero a quota 1715 nel territorio del comune di Sorico, una linea retta fino ad intersecare il confine con la provincia di Como;

a sud: dal punto di intersezione lungo il confine con la provincia di Como fino al confine con il comune di Novate Mezzola;

a est: il confine con il comune di Novate Mezzola fino a quota 335.

(*Omissis*).

(2823)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 giugno 1985, n. **21.**

Art. 3, commi 21 e 21-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17. Regime tributario delle assegnazioni di beni ai soci persone fisiche ed enti non commerciali in dipendenza dello scioglimento di società.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio di Roma e Milano

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Al comando generale della Guardia di finanza

PREMESSA

Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, il cui testo, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 25 febbraio 1985, ha aumentato la tassa di concessione governativa sulle costituzioni di società ed ha introdotto una tassa annuale a carico delle società commerciali con alcune specifiche esclusioni. Questa disposizione è stata illustrata nella circolare numero 39 del 29 maggio 1985 della Direzione generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari. In relazione a questa nuova imposizione l'art. 3, comma 21, del decreto suindicato ha introdotto disposizioni di carattere temporaneo intese ad agevolare lo scioglimento delle società soggette a tassa annuale disponendo che non sono considerate cessioni agli effetti delle imposte sul reddito, oltre che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le assegnazioni di beni ai soci in dipendenza di scioglimenti di società effettuati nel rispetto dei limiti temporali e delle altre condizioni ivi indicate.

Tali disposizioni rispondono all'esigenza di eliminare o quanto meno limitare, così come si legge nella relazione all'originario disegno di legge n. 923, il frequente abuso dello strumento societario in assenza di effettive esigenze imprenditoriali e a scopo di sostanziale elusione.

In detta prospettiva la norma agevolativa, volta a favorire lo scioglimento delle società, si applica, sotto il profilo soggettivo, soltanto ai soci persone fisiche o enti non commerciali e, sotto quello oggettivo, esclusivamente ai beni assegnati a singoli soci, anche in comunione.

Riferendosi la norma agevolativa a beni la cui assegnazione in regime ordinario costituisce presupposto per la tassazione di plusvalenze, è evidente che non rientrano nel suo ambito le distribuzioni di utili in denaro che restano, pertanto, soggette al regime ordinario.

Pur trattandosi di una agevolazione di notevole portata, essa non elimina tutte le conseguenze fiscali connesse alle operazioni di scioglimento delle società, conseguenze che rimangono integre relativamente agli aspetti diversi dalle assegnazioni dei beni ai soci persone fisiche ed enti non commerciali.

Pertanto il regime agevolativo può trovare integrale applicazione quando tutti i soci siano persone fisiche o enti non commerciali; qualora, invece, uno o più dei soci assegnatari siano soggetti di tipo diverso, l'agevolazione risulterà corrispondentemente limitata.

In sintesi, per quanto si riferisce al settore delle imposte sul reddito, il beneficio fiscale consiste nel fatto che l'assegnazione dei beni ai soci, nei limiti ed alle condizioni sopra accennati, non costituisce cessione nel senso che essa è inidonea a generare, sotto il profilo tributario, valori diversi da quelli risultanti dallo ultimo bilancio della società in liquidazione. Ciò vale non solo nei confronti della società stessa ai fini dello art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica numero 597, ma anche nei confronti dei soci assegnatari. In tal modo le eventuali plusvalenze insite nei beni assegnati rimangono allo stato latente e formeranno oggetto di tassazione, ove si verifichino i presupposti dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, nei confronti dei soci assegnatari.

Per quanto riguarda i soci assegnatari si ricorda che in regime ordinario l'utile imponibile conseguito in sede di liquidazione è costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei valori assegnati (sia in denaro che in natura) e il costo della partecipazione, sempreché la differenza non sia in tutto o in parte imputabile ai fondi di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Nel regime agevolato il predetto ammontare è calcolato senza tener conto dei plusvalori sopra descritti e allo stesso ammontare deve farsi riferimento anche ai fini del calcolo del credito d'imposta, dell'eventuale maggiorazione di conguaglio di cui alla legge 25 novembre 1983, n. 649 e della ritenuta di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Inoltre, mentre in regime ordinario, in caso di successiva alienazione, il costo di riferimento dei beni assegnati risulterebbe pari al valore normale attribuito

in sede di tassazione del socio, in regime agevolato tale costo, ai sensi del comma 21-*bis*, resta ancorato a quello iscritto nell'ultimo bilancio della società.

L'agevolazione in esame presuppone lo scioglimento della società e, conseguentemente, tornano applicabili tutte le norme riguardanti la determinazione dei periodi di imposta e gli adempimenti connessi alla liquidazione di società, contenute nell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 e nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600. Inoltre, poiché per aver diritto al trattamento agevolato le assegnazioni devono essere effettuate entro il 31 dicembre 1985, entro lo stesso termine deve essere redatto e, se prescritto, depositato il bilancio finale di liquidazione.

Quanto sopra premesso, nei successivi paragrafi si forniscono chiarimenti per l'esatta e uniforme applicazione, per quanto riguarda l'imposizione diretta, delle disposizioni contenute nel comma 21 dell'art. 3 nonché sulla portata del comma 21-*bis*, concernente i successivi trasferimenti effettuati dai soci persone fisiche ed enti non commerciali dei beni loro assegnati.

Per comodità di consultazione, si riporta in allegato alla presente circolare il testo dei commi 21 e 21-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge n. 853.

§ 1 - Soggetti agevolati

a) *Società ammesse allo scioglimento agevolato.*

Possono avvalersi della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 21, del decreto-legge n. 853, in virtù del rinvio ivi fatto alla prima parte del precedente comma 18, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società di altro tipo tenute alla iscrizione nel registro delle imprese. Restano, pertanto, escluse dall'ambito applicativo della norma le società semplici e le società di fatto, ad eccezione di quelle che si sono regolarizzate ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1982, n. 947.

Ne sono, altresì, escluse, a norma del comma in esame, le società che, giusta la seconda parte del precedente comma 18, non sono soggette alla nuova disciplina sulla tassa annuale di concessione governativa e cioè le società cooperative, le società di mutuo soccorso, le società sportive di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché le società, sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgono attività commerciali e i cui immobili siano totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Le anzidette società ammesse all'agevolazione possono avvalersene a condizione che risultino esistenti al 31 luglio 1984 e sempreché, ovviamente, entro tale data non ne sia stato deliberato o disposto lo scioglimento.

b) *Soci assegnatari.*

Sotto il profilo soggettivo la disposizione in esame si applica soltanto per l'assegnazione di beni fatta ai soci persone fisiche ed enti non commerciali e cioè agli enti pubblici e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali di cui all'art. 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973.

Essa non si applica né ai beni assegnati a società commerciali di qualsiasi tipo né alle persone fisiche ed enti non commerciali che esercitano attività commerciali se le azioni o quote delle società liquidate costituiscono beni relativi all'impresa esercitata da tali soggetti.

Per le assegnazioni effettuate da società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, l'applicazione del regime agevolato è subordinata, ai sensi della disposizione contenuta nella seconda parte del comma in esame, all'ulteriore condizione che i soci assegnatari, persone fisiche ed enti non commerciali, risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 31 luglio 1984, ovvero, per effetto dell'integrazione apportata in sede di conversione all'originario testo del decreto-legge n. 853, che abbiano provveduto ad iscriversi nel libro stesso entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto medesimo (17 febbraio 1985) e cioè entro il 19 marzo 1985, in forza di titoli di trasferimento aventi data certa anteriore a quella suindicata del 31 luglio 1984. Quest'ultima previsione, che ovviamente assorbe anche le iscrizioni effettuate in base ai predetti titoli a partire dal 31 luglio 1984 e fino alla conversione in legge (17 febbraio 1985), risponde all'esigenza di consentire, a temperamento del rigore della norma di carattere generale, l'applicazione del regime agevolato a quei soggetti che, pur essendo già titolari di partecipazioni in società per azioni, in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, non risultavano tuttavia iscritti nel libro dei soci con riferimento alla suindicata data del 31 luglio 1984. E' appena il caso di precisare che l'agevolazione compete nei limiti in cui l'assegnazione corrisponde alla quota di partecipazione ininterrottamente posseduta dalla predetta data.

In caso di morte del titolare delle azioni o quote, gli eredi subentrano al dante causa, a condizione che questi risulti iscritto nel libro dei soci alla data del 31 luglio 1984; in mancanza, gli eredi devono aver provveduto a tale iscrizione entro il suindicato termine del 19 marzo 1985.

Atteso l'esplicito riferimento alla data di conversione del decreto-legge — la quale è avvenuta in data 17 febbraio 1985 — per la decorrenza del suddetto termine di

trenta giorni non può essere attribuita alcuna rilevanza alla data (4 marzo 1985) di entrata in vigore della legge di conversione.

Con riguardo ai titoli di trasferimento aventi data certa, si ricorda che le azioni possono essere trasferite, ai sensi dell'art. 2023 del codice civile, anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio, la quale deve essere datata e sottoscritta e contenere l'indicazione del giratario.

La disposizione riguarda altresì le assegnazioni fatte alle persone fisiche ed enti non commerciali che risultino essere gli effettivi proprietari, alla data del 31 luglio 1984, di azioni o quote intestate a società fiduciarie, ancorché essi non abbiano lo *status* formale di soci in quanto le azioni o quote sono intestate a tali società.

In tal caso la fiduciaria deve risultare iscritta nel libro dei soci alla data del 31 luglio 1984. Occorre, altresì, la prova che il rapporto fiduciario tra la società ed il fiduciante sia sorto anteriormente alla predetta data. La prova può essere fornita mediante l'esibizione di estratto autentico del libro giornale o di altra scrittura contabile della società fiduciaria regolarmente vidimati e tenuti in conformità alle norme del codice civile o di altri documenti aventi data certa, corredati della dichiarazione della fiduciaria stessa attestante la ininterrotta permanenza del rapporto fiduciario. E', altresì, necessario che il fiduciante abbia provveduto, anteriormente alla data di assegnazione, alla revoca del mandato a suo tempo conferito alla fiduciaria; in difetto di una o più delle predette condizioni, le assegnazioni non fruiscono del regime agevolato.

§ 2 - Oggetto e portata dell'agevolazione

Dal combinato disposto dei commi 18, 21 e 21-*bis* dell'art. 3 in esame risulta che la portata dell'agevolazione consiste nel rendere neutra, ai fini delle imposte sul reddito, l'assegnazione dei beni sociali ai soci persone fisiche ed enti non commerciali.

Va, peraltro, evidenziato che tale neutralizzazione riguarda solo il maggior valore che, ai sensi del nono comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, dovrebbe essere attribuito al bene in sede di assegnazione rispetto al costo storico preesistente, ed è strettamente correlata alla prescrizione contenuta nel comma 21-*bis*, secondo la quale il bene, presso il socio, conserva come costo di riferimento per le future operazioni lo stesso costo iscritto nello ultimo bilancio della società.

In sostanza il meccanismo dettato dal legislatore è simile ad una sospensione delle imposte relative al maggior valore dei beni assegnati, per cui tale valore rimane allo stato latente e darà luogo a tassazione in capo al socio assegnatario se ed in quanto si verifichino nei suoi confronti i fatti generatori dell'imposizione.

Più precisamente, nelle loro parti salienti, le norme in commento dispongono che « le assegnazioni ..... non sono considerate cessioni agli effetti ..... delle imposte sul reddito » e che « per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari ..... come valore di acquisto sarà considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento ».

In base alla dizione della norma risulta evidente che le assegnazioni oggetto della agevolazione sono esclusivamente quelle riguardanti beni diversi dal denaro, per i quali soltanto si pone il problema della tassazione delle plusvalenze e la necessità di stabilire, presso il socio, un costo di riferimento.

Secondo il regime ordinario, per quanto concerne la società, mentre la cessione di denaro a titolo di distribuzione di utili non comporta l'emergenza di maggiori valori, la cessione di altri beni a titolo di utili in natura, anche in occasione dello scioglimento, è configurata dal richiamato nono comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 come generatrice di plusvalenze, con riferimento al valore normale dei beni stessi.

Così pure, per il socio assegnatario — sempre secondo il regime ordinario come risultante dal combinato disposto degli articoli 41 e 9 del predetto decreto n. 597 e dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, — l'utile conseguito, anche in sede di liquidazione, deve essere calcolato sulla base del valore normale del bene ricevuto, indipendentemente dal valore attribuitogli dalla società in sede di distribuzione.

A fronte dell'indicata disciplina ordinaria, la statuizione del comma 21, là dove afferma che l'assegnazione agevolata non costituisce « cessione », deve ovviamente intendersi, per quanto riguarda la società, nel senso che l'assegnazione dei beni in questione non è idonea ad attrarre a tassazione i maggiori valori, fermo restando, tuttavia, che l'assegnazione produce i normali effetti entro i valori in precedenza iscritti in bilancio. Si ricorda che i maggiori valori non attratti a tassazione non hanno rilevanza neanche ai fini dell'applicazione della maggiorazione di conguaglio. In altri termini l'utile distribuito va assunto al netto dell'eventuale quota costituita dai plusvalori agevolati, senza di che l'esenzione, concessa ai fini dell'IRPEG, risulterebbe contestualmente riassorbita dalla maggiorazione di conguaglio.

Anche per quanto riguarda il socio, la neutralizzazione dei maggiori valori comporta che il calcolo dell'imponibile viene influenzato non dall'intero valore normale del bene, ma solo dal costo risultante dal bilancio. Naturalmente il credito d'imposta, essendo coordinato ad un minore imponibile, ne risulterà ridotto in misura corrispondente. Analoga riduzione si verifica per quanto concerne il costo da attribuire ai beni assegnati nel patrimonio del socio come si vedrà più approfonditamente nel successivo paragrafo 5.

§ 3 - ASSEGNAZIONE DEI BENI RIVALUTATI IN REGIME DI CONGUAGLIO MONETARIO O DI SOSPENSIONE DI IMPOSTA

Nella sua seconda parte il comma 21 in esame pone un particolare limite alla portata dell'agevolazione disponendo che restano soggette all'imposta sul reddito le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione di imposta. E' chiaro quindi, trattandosi di un limite al regime agevolato, che le dette plusvalenze intanto sono soggette ad imposta in quanto lo sarebbero in regime ordinario.

Poiché in regime ordinario il principio comune a tutte le ipotesi è quello della tassabilità in caso di distribuzione dei fondi, ancorché mediante assegnazione di beni in natura e poiché la liquidazione della società comporta necessariamente tale distribuzione, ne consegue che tutte le volte che esistono fondi di cui sopra il relativo ammontare dovrà concorrere alla formazione del reddito imponibile, in capo alla società e in capo ai soci, secondo il regime ordinario. Lo stesso dicasi per le ipotesi in cui i fondi sono stati portati ad aumento del capitale senza l'applicazione dell'imposta e la riduzione di questo costituisce, in regime ordinario, presupposto di recupero a tassazione dei fondi stessi. Ciò vale anche se la distribuzione dei fondi è attuata mediante assegnazione di beni diversi da quelli che a suo tempo formarono oggetto di rivalutazione monetaria o che usufruirono di sospensione d'imposta.

Va ulteriormente precisato che la mancata considerazione da parte della norma di fondi in sospensione d'imposta originati da proventi diversi dalle plusvalenze, non va intesa come volontà di escludere dalla tassazione la distribuzione di tali fondi anche se effettuata mediante assegnazione di beni in natura. Detta tassazione continua a discendere dal regime ordinario dal momento che la disposizione in esame, come già rilevato, si riferisce esclusivamente alle plusvalenze latenti nei beni oggetto di assegnazione.

§ 4 - LIMITI TEMPORALI

L'applicazione del particolare regime tributario in argomento è inoltre subordinata all'osservanza dei sottoindicati limiti temporali:

la delibera di scioglimento della società deve essere adottata tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1985; gli ulteriori adempimenti conseguenti alla delibera di scioglimento non rilevano ai fini di cui trattasi. Al riguardo è opportuno precisare che, una volta intervenuta la delibera di scioglimento, seguita dall'assegnazione ai soci dei beni sociali, l'eventuale revoca dello stato di liquidazione con la conseguente riattivazione della società stessa fa venir meno i presupposti in base ai quali era stata concessa l'agevolazione tributaria e, pertanto, comporta il recupero a tassazione degli elementi di reddito agevolati. E' appena il caso di evidenziare che le società esistenti al 31 luglio 1984 di cui sia stato deliberato lo scioglimento anteriormente al suindicato periodo 1° gennaio-30 giugno 1985 sono fuori dall'ambito applicativo della norma, ancorché assegnino i beni ai soci entro il 31 dicembre 1985;

gli atti di assegnazione ai soci devono essere effettuati entro il 31 dicembre 1985.

§ 5 - SUCCESSIVI TRASFERIMENTI DEI BENI

Il comma 21-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge n. 853, aggiunto in sede di conversione in legge del decreto stesso, dispone che, ai fini di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, per i successivi trasferimenti dei beni assegnati ai soci a seguito degli scioglimenti previsti nel comma precedente come valore d'acquisto sarà considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio delle società di cui è stato deliberato lo scioglimento, ovviamente al netto degli ammortamenti.

Ne deriva che le plusvalenze conseguite a seguito di detti trasferimenti, insite nei beni assegnati e che in assenza della disposizione agevolativa avrebbero dovuto costituire elemento imponibile in sede di liquidazione della società, continuano a rimanere latenti anche presso il socio assegnatario.

La norma non intende stabilire che l'assegnazione ai soci determini di per sé intento speculativo e, pertanto, essa troverà sempre applicazione nelle ipotesi in cui tale intento è presunto ex legge (comma 3 dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 e comma 11 dell'art. 3 del provvedimento in esame) e, al di fuori di tali ipotesi, potrà trovare applicazione qualora il concorso di altre circostanze faccia ravvisare la sussistenza in concreto di fini speculativi.

In caso di successivo trasferimento, ove ricorrano dette condizioni, la plusvalenza sarà tassata per la differenza tra il prezzo reale conseguito (al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e dell'eventuale INVIM) ed il valore del bene come sopra determinato, eventualmente diminuita del conguaglio in denaro versato all'atto dell'assegnazione e degli ulteriori costi successivamente sostenuti dall'assegnatario.

Va, infine, precisato che, ai fini dei successivi trasferimenti, il bene si intende acquistato dal socio a titolo oneroso alla data dell'assegnazione.

§ 6 - DECORRENZA

Le disposizioni di cui al comma 21 e 21-*bis* sopra esaminate si applicano agli scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 1985 e alle conseguenti assegnazioni di beni effettuati entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Nel raccomandare agli uffici dell'Amministrazione finanziaria la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare, si dispone che le intendenze e gli ispettorati compartimentali ne accusino ricevuta al Ministero e gli uffici distrettuali alle rispettive intendenze.

Il Ministro: VISENTINI

(3317)

CIRCOLARE 14 giugno 1985, n. **46.**

Art. 3, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17. Assegnazioni di beni ai soci persone fisiche ed enti non commerciali in dipendenza dello scioglimento di società. Regime tributario agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sul valore aggiunto ed INVIM.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali tasse e imposte indirette sugli affari

Agli uffici del registro

Alle conservatorie dei registri immobiliari

Agli uffici I.V.A.

e, per conoscenza:

A tutte le direzioni generali

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Al comando generale della Guardia di finanza

All'Avvocatura generale dello Stato

All'Associazione fra le società italiane per azioni

All'Associazione nazionale dei comuni d'Italia

Il comma 21 dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, il cui testo coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 25 febbraio 1985, contiene disposizioni di carattere temporaneo dirette ad agevolare agli effetti sia dell'imposizione diretta che dell'imposizione indiretta lo scioglimento delle società assoggettate alle nuove norme in tema di tasse sulle concessioni governative contenute nei commi 18 e 19 dello stesso art. 3.

In particolare, in materia di imposte indirette il citato comma 21 prevede che le assegnazioni a singoli soci, purché persone fisiche ed enti non commerciali, effettuate fino al 31 dicembre 1985 dalle società indicate nella prima parte del comma 18 dello stesso articolo, esistenti alla data del 31 luglio 1984, conseguenti a scioglimento deliberato fra il 1° gennaio ed il 30 giugno 1985, sono assoggettate all'imposta di registro e alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di L. 50.000 per ciascun tributo. La stessa norma prevede, altresì, che tali assegnazioni non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta a metà.

Con circolare n. 21 del 4 giugno u.s. prot. 9/951-85 della Direzione generale delle imposte dirette sono state fornite le istruzioni per l'applicazione delle agevolazioni in materia di imposizione diretta, con ampia illustrazione delle condizioni soggettive, oggettive e temporali alle quali esse sono subordinate. Poiché le medesime condizioni sono richieste per l'applicabilità dei suindicati benefici concernenti le imposte indirette, si fa espresso rinvio a quanto al riguardo esposto nella predetta circolare che si allega in copia alla presente (*).

Sulla portata delle agevolazioni relative all'imposizione indiretta si precisa quanto segue.

Come si è detto, la disposizione in esame stabilisce che agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non sono considerate cessioni le assegnazioni effettuate in favore dei soci alle condizioni indicate. Questa prescrizione va intesa nel senso che le dette assegnazioni costituiscono operazioni irrilevanti ai fini I.V.A., essendo in sostanza poste fuori dal campo di applicazione del tributo. Come tali esse non sono soggette all'obbligo della fatturazione e agli altri adempimenti previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Le dette assegnazioni sono pertanto soggette, ricorrendone i presupposti, alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, in misura fissa. Poiché l'agevolazione compete per le assegnazioni effettuate entro il 31 dicembre 1985, entro questa data devono essere formati i relativi atti pubblici e le scritture private autenticate, e devono essere presentate per la registrazione le scritture private non autenticate.

Per quanto attiene all'INVIM va premesso, in linea generale, che l'agevolazione della riduzione al 50 per cento dell'imposta dovuta per gli incrementi di valore conseguenti alle assegnazioni immobiliari di cui al ventunesimo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 853/1984, convertito con modificazioni nella legge n. 17/1985, si rende applicabile se ed in quanto ricorrano le condizioni prescritte e nei limiti temporali previsti dalla norma medesima ai fini dell'applicazione delle agevolazioni recate in materia di imposte di registro, ipotecarie, catastali ed I.V.A.

Per alcune particolari questioni si precisa quanto segue:

a) per l'applicazione della riduzione a metà della imposta INVIM dovuta sulle assegnazioni ai soci non è necessario che l'immobile sia in un particolare rapporto funzionale con l'attività esercitata dalla società che viene sciolta; è sufficiente che l'immobile stesso sia posseduto dalla società in forza di uno dei titoli indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, (diritto di proprietà o diritto reale di godimento, come inteso nel secondo comma dello stesso art. 2; né è indispensabile che vi sia identità fra il diritto reale trasferito al socio sull'immobile assegnatogli e quello vantato dalla disciolta società sull'immobile medesimo, ben potendo essere costituiti diritti reali limitati in favore del socio assegnatario od essere l'immobile assegnato in comproprietà a diversi soci;

b) ai fini della determinazione del periodo di riferimento per il calcolo dell'incremento imponibile e della conseguente tassazione in relazione all'atto di assegnazione al socio può porsi il problema della individuazione del termine iniziale al quale occorre riportarsi per gli immobili, posseduti dalla disciolta società, i quali non

(*) La circolare citata è pubblicata in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4271.

siano stati assoggettati alla tassazione periodica per decorso del decennio od a quella « straordinaria » di cui all'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, in quanto esenti ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

In particolare il problema può porsi con maggiore frequenza in relazione agli immobili strumentali esenti in forza della lettera *d*) del succitato secondo comma dell'art. 25.

Al riguardo occorre ricordare, come si è già avuto modo di far presente in altre circostanze, che l'esenzione dalle dette imposte periodiche non interrompe la maturazione dell'incremento imponibile, ma ne sospende semplicemente la tassazione rinviandola al primo momento successivo in cui venga a realizzarsi un presupposto di imposizione, attraendosi così a tassazione tutto l'incremento maturato nel precedente periodo in esenzione ovviamente nei limiti temporali massimi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972 oltre i quali non è possibile andare indietro.

Valgano, a migliore illustrazione del principio, le seguenti ipotesi:

1) immobile acquistato dalla società nel gennaio 1967, con un valore fiscalmente determinato a quella data pari a 100, il quale non sia stato assoggettato all'INVIM decennale in quanto al gennaio 1977 (data di compimento del primo decennio di possesso da parte della società medesima) aveva le caratteristiche di immobile strumentale esente ai sensi della lettera *d*) del secondo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972 ed il quale non sia stato parimenti assoggettato all'INVIM « straordinaria » in quanto possedeva siffatte caratteristiche di esenzione al 1° gennaio 1983.

Ipotizzando che il valore di tale immobile, assegnato al socio nel dicembre 1985 ai sensi del ventunesimo comma dell'art. 3 in discorso, sia uguale a 1.000 si avrà:

valore finale . . .	=	1.000
valore iniziale	=	100
Incremento di valore imponibile	=	900

Il valore di riferimento per la formazione degli scaglioni di imposizione sarà pari a 1.900 (valore iniziale 100 moltiplicato per i 19 anni di maturazione dell'incremento).

L'imposta sarà, quindi, liquidata nella seguente misura:

380 (fino al 20 % del valore di riferimento) con aliquota del 5 %	= 19
520 (da oltre il 20 e fino al 50 % del valore di riferimento) con aliquota del 10 %	= 52
Totale . . .	= 71

L'imposta dovuta sarà, pertanto, pari a 35,5 e cioè alla metà di 71;

2) immobile acquistato dalla società nel gennaio 1967, con un valore fiscalmente determinato a quella data pari a 100, il quale sia stato assoggettato allo INVIM decennale con un valore determinato al gennaio 1977 uguale a 300 ed il quale non sia stato assoggettato all'INVIM « straordinaria » in quanto possedeva, al 1° gennaio 1983, le caratteristiche di immobile strumentale ai sensi della predetta lettera *d*) del secondo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972 e, quindi, era esente da siffatta imposizione periodica « straordinaria ».

Rimanendo nell'ipotesi che il valore di tale immobile, assegnato al socio nel dicembre 1985, sia uguale a 1.000 si avrà:

valore finale	=	1.000
valore iniziale	=	300
Incremento di valore imponibile . . .	=	700

Il valore di riferimento per la formazione degli scaglioni di imposizione sarà pari a 2.700 (valore iniziale 300 moltiplicato per i nove anni di maturazione dell'incremento).

L'imposta sarà, quindi, liquidata nella seguente misura:

540 (fino al 20 % del valore di riferimento) con l'aliquota del 5 %	= 27
160 (da oltre il 20 e fino al 50 % del valore di riferimento) con l'aliquota del 10 %	= 16
Totale . . .	= 43

L'imposta dovuta sarà, pertanto, pari a 21,5 e cioè alla metà di 43;

c) la riduzione non influisce sull'entità dell'incremento di valore imponibile né, quindi, sull'entità degli elementi (valori iniziale e finale; spese di acquisto, di costruzione ed incrementative) che concorrono a formarlo. Essa opera nella fase finale di liquidazione del tributo, nel senso che dovrà procedersi alla determinazione dell'imposta che sarebbe dovuta, senza considerare l'agevolazione recata dal ventunesimo comma in discorso; l'importo così ottenuto, ricorrendo le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione, sarà ridotto alla metà e rappresenterà l'imposta dovuta;

d) l'assegnazione va considerata ai fini INVIM atto di alienazione a titolo oneroso giusta quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972;

e) trattandosi di trasferimenti non soggetti all'imposta proporzionale di registro né all'imposta sul valore aggiunto deve essere assunto, quale valore finale dell'immobile assegnato, quello venale alla data dell'assegnazione, determinato secondo i criteri previsti in materia di imposta di registro. Il valore finale dichiarato è quindi, in ogni caso, soggetto a giudizio di congruità da parte dell'ufficio.

Nel raccomandare agli uffici dell'Amministrazione finanziaria la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare, si dispone che le intendenze e gli ispettorati compartimentali ne accusino ricevuta al Ministero e gli uffici dipendenti alle rispettive intendenze.

Il Ministro: VISENTINI

(3318)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 108, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 ottobre 1984, si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma, dipartimento di ingegneria elettronica, via Orazio Raimondo, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 luglio 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 10 luglio 1985, ore 9.

(3304)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore di discipline n. 2 di scienze matematiche, fisiche e naturali cui appartengono le seguenti scuole di specializzazione:

fisica cosmica;
fisica sanitaria;
fisica nucleare;
fisica;
ottica.

Convocazione: giorno 11 luglio 1985, ore 9, presso la facoltà di ingegneria, aula n. 9, via A. Scarpa, 10-*bis* (traversa di via Castro Laurenziano) - Roma.

(3305)

CORTE DEI CONTI

Diari delle prove scritte di concorsi a posti di vice direttore nel ruolo della carriera direttiva da destinare a Milano e a Trieste.

Le prove scritte del concorso, per esami, a due posti di vice direttore da destinare a Milano, indetto con decreto presidenziale 2 aprile 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1985), avranno luogo in Milano, presso il Politecnico, via Bonardi, 9, nei giorni 27 e 28 settembre 1985, con inizio alle ore 8.

Le prove scritte del concorso, per esami, a due posti di vice direttore da destinare a Trieste, indetto con decreto presidenziale 1° aprile 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1985), avranno luogo in Trieste, presso l'Università degli studi - Edificio C/1 Aule - Piazzale Europa, 1, nei giorni 18 e 19 ottobre 1985, con l'inizio alle ore 8.

(3276)

REGIONE CALABRIA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, e correlativi trasferimenti a posizioni funzionali apicali di personale sanitario presso le unità sanitarie locali della regione.

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, e correlativi trasferimenti per la copertura dei seguenti posti:

U.S.L. n. 1:
un posto di direttore sanitario;

U.S.L. n. 2:
un posto di primario di anestesia - Castrovillari;

U.S.L. n. 7:
un posto di primario chirurgo - Presidio ospedaliero di Rossano;

U.S.L. n. 9:
un posto di primario di medicina - Divisione Valentini - Presidio ospedaliero Annunziata di Cosenza;
un posto di primario di neurochirurgia - Presidio ospedaliero Annunziata di Cosenza;

U.S.L. n. 10:
un posto di primario centro trasfusionale - Presidio ospedaliero di Paola;
un posto di direttore sanitario - Presidio ospedaliero di Paola;

U.S.L. n. 12:
un posto di primario laboratorio analisi;

U.S.L. n. 13:
un posto di direttore sanitario;

U.S.L. n. 17:
un posto di primario anatomia e istologia patologica - Presidio ospedaliero di Lametia Terme;
un posto di primario radiologia - Presidio ospedaliero di Soveria Mannelli;

U.S.L. n. 18:
un posto di primario laboratorio analisi - Presidio ospedaliero Madonna dei Cieli di Catanzaro;

U.S.L. n. 27:
un posto di primario chirurgo - Presidio ospedaliero di Taurianova;

U.S.L. n. 28:
un posto di primario anatomia e istologia patologica - Presidio ospedaliero di Locri;

U.S.L. n. 31:
un posto di primario laboratorio analisi cliniche - Presidio ospedaliero Ospedali riuniti di Reggio Calabria;
un posto di primario microbiologia - Presidio ospedaliero Ospedali riuniti di Reggio Calabria;
un posto di primario anatomo-patologo - Presidio ospedaliero Ospedali riuniti di Reggio Calabria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità, ufficio concorsi, in Catanzaro.

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato, con pari numero redazionale, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 1985.

(2648)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 139 del 14 giugno 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione ragioneria.

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1985, n. **15**.

Nuova normativa concernente gli interventi regionali nel settore estrattivo.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 18 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROVVIDENZE PER LE IMPRESE ESTRATTIVE

Capo I

FINALITA' - DESTINATARI

Art. 1.

La regione Puglia attua nel triennio 1986-1988 gli interventi di cui alla presente legge per incentivare la ricerca e la razionale coltivazione dei giacimenti:

a) di pietra o marmo pugliese, da estrarre in blocchi, da segare in lastre e da lucidare;

b) dei materiali di seconda categoria di cui all'art. 2, comma secondo, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e sue successive modifiche ed integrazioni, ivi inclusa la coltivazione delle cave di tufo in sotterraneo e a cielo aperto.

Le provvidenze sono finalizzate, altresì, a promuovere la costituzione di valide forme associative ai fini di razionalizzare l'attività di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei.

Art. 2.

Le norme dei capi secondo, terzo e quarto del presente titolo si applicano:

a) alle imprese che esercitano l'attività di estrazione della pietra o marmo pugliese e dei materiali di seconda categoria di cui all'art. 2, comma secondo, del regio decreto numero 1443/27 e sue successive modifiche ed integrazioni;

b) alle cooperative di produzione e lavoro ed alle compagnie di cavamonti che esercitano l'attività di estrazione della pietra o marmo pugliese e dei materiali di seconda categoria di cui all'art. 2, comma secondo, del regio decreto n. 1443/27 e sue successive modifiche ed integrazioni.

I soggetti di cui al precedente comma devono avere la sede legale nella Regione.

Capo II

INCENTIVAZIONE DELLA RICERCA DI NUOVI GIACIMENTI

Art. 3.

Le spese per rilevamenti geologici, prospezioni geofisiche, indagini dirette ed esami fisico-tecnici possono essere ammesse a contributo nella misura del 50% del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di lire 40 milioni per ogni impresa e per ogni esercizio finanziario.

Tale importo max contributivo, nella misura del 50% del complessivo ammontare delle spese, viene elevato a lire 60 milioni per quelle imprese che assicurano incrementi occupazionali rispetto al precedente esercizio di riferimento attraverso la esibizione di un certificato dell'INPS o estratto notarile attestante il numero delle unità lavorative occupate nell'anno precedente all'inizio delle opere del nuovo programma.

I nuovi livelli occupazionali debbono essere mantenuti per l'intera durata del programma di ricerca.

Art. 4.

Le imprese interessate a conseguire il contributo di cui all'art. 3 debbono presentare domanda al presidente della giunta regionale per il tramite dell'assessorato industria, commercio ed artigianto.

Alla domanda, sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell'impresa che dimostri di possedere la capacità tecnica ed economica adeguata all'importanza della ricerca da svolgere, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio e, per le società regolarmente costituite, atto costitutivo e relativo statuto e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche il certificato d'iscrizione nell'apposito registro prefettizio;

b) certificato dell'INPS attestante il settore d'inquadramento ed il numero degli addetti per le attività in corso; impegno ad iscriversi per le nuove cave;

c) relazione preliminare circa la natura geo litologica della zona di ricerca;

d) ubicazione della zona interessata sulla tavoletta 1:25.000 dell'I.G.M.;

e) planimetria della zona in scala 1:2000;

f) foglio o estratto legale di mappa con la indicazione delle particelle interessate;

g) piano di massima degli studi e delle ricerche da effettuare con l'indicazione del termine entro il quale dovranno compiersi;

h) copia dell'atto di proprietà del suolo o copia autentica del contratto in affitto che assicura all'impresa la disponibilità per l'intera durata dei lavori della ricerca (oppure coltivazione);

i) preventivo di spesa, dettagliato ed analitico, con i singoli costi unitari, totali e parametrici.

La relazione di cui alla lettera *c*) del comma precedente deve essere redatta da un professionista iscritto nell'albo dei geologi o da un ingegnere minerario; i documenti di cui alle lettere *g*) e *i*) possono essere redatti da tecnici competenti iscritti nei rispettivi albi professionali.

Sulla base della documentazione prodotta, si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con il titolare della impresa o con un suo delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi oggetto degli studi e delle ricerche, corredato eventualmente da fotografie.

Art. 5.

Spetta alla giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese per la ricerca di nuovi giacimenti.

Della deliberazione della giunta regionale viene data comunicazione alla competente commissione consiliare permanente ed alle imprese interessate.

L'impresa è tenuta ad iniziare i lavori entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente e ad ultimarli nel termine stabilito; tuttavia, l'impresa può, a suo totale rischio e pericolo, sia per quanto concerne l'accoglimento della domanda di contributo che la eventuale misura del contributo medesimo, chiedere di essere autorizzata ad iniziare i lavori dopo il sopralluogo e prima della comunicazione di cui al comma precedente.

L'impresa deve altresì tenere a disposizione dei funzionari addetti al controllo i campioni di materiale estratto durante le perforazioni con carotaggio.

Per ottenere la liquidazione del contributo, l'impresa, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di ultimazione dei lavori, i seguenti documenti:

a) una dettagliata relazione redatta da un geologo o da un ingegnere minerario sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alle condizioni litostratigrafiche e giagiturali nonché alle caratteristiche generali dei materiali litoidi dell'area oggetto delle ricerche ed alla esistenza e coltivabilità del giacimento;

b) la documentazione e le fatture, fiscalmente regolari, debitamente quietanzate o con lettere liberatorie al di sopra di un milione di imponibile relative alle forniture eseguite da terzi;

c) la contabilità dei lavori, anche se parzialmente o integralmente in economia, redatta da un tecnico competente e controfirmata dal titolare e legale rappresentante dell'impresa medesima, contenente l'indicazione dei materiali occorsi (quantità e qualità) con fatture di acquisto liberatorie, della mano d'opera impegnata (qualifica e numero di ore) a mezzo estratti notarili dei libri paga e conseguenti ricevute dei versamenti INPS, INAM ed INAIL, nonché della incidenza delle spese generali 5% - 10%. In sede di presentazione del consuntivo di spesa deve essere allegato altresì: certificato della competente cancelleria del tribunale, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la ditta è nel libero esercizio della sua attività e che non sono in atto nei suoi confronti procedure fallimentari o di concordato, o di amministrazione controllata.

Della ultimazione dei lavori si redige processo verbale corredato da servizio fotografico.

Art. 6.

Accertata la regolarità della contabilità e della documentazione di spesa esibita, si provvede alla liquidazione del contributo.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra le imprese ammesse al beneficio in proporzione alle spese da ciascuna sostenute.

Alla liquidazione del contributo ai sensi dei precedenti commi si provvede con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega, dell'assessore preposto al settore industria.

Qualora l'impresa non ottemperi alle prescrizioni di cui al quinto, sesto e ottavo comma del precedente articolo, la giunta regionale dichiara la decadenza dell'impresa medesima dalla possibilità di ottenere il contributo e revoca la precedente deliberazione.

Capo III

INCENTIVAZIONE DELLA COLTIVAZIONE DEI GIACIMENTI

Art. 7.

Per la coltivazione dei giacimenti possono essere ammesse a contributo, nella misura del 40% del loro complessivo ammontare:

a) le spese, relative alle cave di marmo, per lo sbancamento del materiale sterile di copertura, fino a raggiungere il primo strato utile del giacimento, e le spese per il trasporto a rifiuto del materiale sterile medesimo; sono ammesse, altresì, a contributo per le attività estrattive di cui al presente articolo, le spese per la costruzione di viabilità interna, nonché le spese per la costruzione di edifici per servizi sociali (mensa, infermeria, spogliatoi, ecc.) e per servizi generali (ricovero mezzi, cabine elettriche, officine, ecc.), purché ubicate all'interno del perimetro di cava;

b) le spese, relativamente alle cave in sotterraneo, per lo scavo di pozzi di discesa al giacimento da coltivare e di estrazione del materiale stesso, per l'aerazione sotterranea, per le banchine di carico e scarico, per la costruzione del basamento delle gru, per la costruzione di vani di copertura ai pozzi di discesa di aerazione;

c) le spese, relativamente alle cave di tufo a cielo aperto, per lo sbancamento del cappellaccio.

I contributi di cui al comma precedente, non potranno, comunque, superare complessivamente l'importo di lire 100 milioni per ogni impresa e per ogni esercizio finanziario.

Tale importo massimo contributivo viene elevato a lire 140 milioni per quelle imprese che assicurano incrementi occupazionali rispetto al precedente esercizio di riferimento attraverso l'esibizione di un certificato dell'INPS o estratto notarile attestante il numero delle unità lavorative occupate nell'anno precedente l'inizio delle opere del nuovo programma.

I nuovi livelli occupazionali debbono essere mantenuti per l'intera durata del programma di coltivazione.

La coltivazione di un giacimento è accertata, oltre che nei modi previsti dall'art. 3, anche dalla presenza di un fronte di cava già aperto limitrofo all'area da sbancare oggetto del contributo dal quale si possano rilevare la stratigrafia della roccia e gli strati da coltivare.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente l'impresa deve, altresì, allegare alla domanda di cui al successivo articolo anche una dettagliata relazione redatta da un geologo o da un ingegnere minerario dalla quale risultino la continuità del giacimento e le caratteristiche generali dei materiali litoidi della zona da coltivare.

Art. 8.

Le imprese, per ottenere il contributo di cui all'art. 7, devono presentare domanda al presidente della giunta regionale per il tramite dell'assessorato industria, commercio ed artigianato.

Alla domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere allegati i documenti di cui all'art. 4, lettere a), d) ed f), sempreché essi non risultino già acquisiti agli atti dell'assessorato medesimo, nonché i seguenti altri documenti:

a) planimetria della zona a scala 1:1000 riportante le quote altimetriche dei punti maggiormente oggetto dei movimenti di terra e, ove occorra, il piano quotato;

b) certificato dell'INPS attestante il settore di inquadramento ed il numero degli addetti per le attività in corso; impegno ad iscriversi per le nuove cave;

c) il piano dei lavori di sbancamento e di coltivazione del giacimento con una relazione tecnico-economico-finanziaria e con l'indicazione del luogo della discarica nonché delle modalità di sistemazione della cava, dopo lo sfruttamento del giacimento od anche nel corso della sua coltivazione, per il recupero dell'area ai valori ambientali:

d) il preventivo delle spese di sbancamento e del trasporto a rifiuto del materiale sterile di copertura con l'indicazione del termine entro il quale i lavori medesimi dovranno essere ultimati;

e) certificato rilasciato dal comune dal quale risulti, in base alla strumentazione urbanistica in atto, la destinazione dell'area interessata dai lavori di coltivazione del giacimento;

f) copia dell'atto di proprietà del suolo o copia autentica del contratto che assicura all'impresa la disponibilità almeno per l'intera durata dei lavori della coltivazione;

g) relazione geo-litologica sul giacimento da sbancare, dalla dalla quale dovrà evincersi l'esistenza e la coltivabilità del giacimento stesso.

Sulla base della documentazione prodotta, si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con l'impresa o con un suo delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi oggetto dei lavori di cui alla lettera c) del precedente comma, corredato eventualmente da fotografie.

Art. 9.

Spetta alla giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese per la coltivazione di nuovi giacimenti e stabilire le modalità cui le imprese beneficiare dovranno attenersi per il recupero dell'area ai valori ambientali.

Si applicano per il resto l'art. 5, commi secondo, terzo, quinto, lettere b) e c), sesto e settimo, nonché l'art. 6 della presente legge.

L'impresa ha l'obbligo, pena la decadenza della corresponsione del contributo o restituzione del contributo ottenuto alla Regione, di coltivare direttamente il giacimento nel termine previsto, salvo le proroghe previste dalla legge.

Capo IV

INCENTIVAZIONE DELLA COOPERAZIONE

Art. 10.

Le imprese indicate nell'art. 2, lettera a), possono costituirsi in consorzio o in società consortile, anche in forma cooperativa, con lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'attività estrattiva e la razionalizzazione dell'attività di lavorazione e commercializzazione.

Lo statuto del consorzio deve essere conforme alla vigente legislazione statale sulla materia.

Esso deve altresì prevedere che la partecipazione al consorzio sia consentita, a parità di diritti e di doveri, a tutte le imprese che esercitano la medesima attività.

L'esercizio finanziario del consorzio inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

I consorzi che fossero già costituiti dovranno, per fruire delle provvidenze di cui agli articoli 11, 12 e 14, conformare il loro statuto alla presente legge.

Spetta alla giunta regionale prendere atto della conformità dello statuto consortile alle disposizioni tutte della presente legge e così anche di ogni modifica che allo statuto medesimo fosse apportata.

Ai fini della concessione dei benefici di cui agli articoli 11 e 12 i termini: « consorzio d'impresa », « cooperative di produzione e lavoro » e « compagnia di cavamonti » sono equivalenti.

Art. 11.

Al consorzio è concesso annualmente un contributo per concorso nelle spese di gestione in ragione di L. 1.000.000 (un milione) per ogni impresa aderente al consorzio medesimo.

Per ottenere il contributo di cui al precedente comma, il consorzio deve presentare domanda al presidente della giunta regionale, per il tramite dell'assessorato industria, commercio ed artigianato. Alla domanda, che deve essere sottoscritta da legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto depositati presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi di legge;

b) certificato di iscrizione presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi di legge, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda, dal quale risulti, in base agli atti depositati, la legale esistenza del consorzio, l'indicazione del suo legale e dei suoi legali rappresentanti con la precisazione dei relativi poteri e che il consorzio non si trovi in stato di insolvenza, liquidazione o fallimento;

c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., di ciascuna impresa aderente al consorzio:

d) atto di notorietà dal quale risultino l'entità degli investimenti fissi ed il numero delle unità lavorative di ogni impresa aderente al consorzio. Spetta alla giunta regionale, dato atto delle domande presentate, deliberare l'erogazione del contributo di cui al primo comma dopo l'approvazione della legge di bilancio regionale.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i vari consorzi in proporzione al numero dei soci di ciascuno di essi.

Per determinare il numero dei soci di ogni consorzio si ha riguardo al numero di imprese aderenti al consorzio e risultanti dall'atto costitutivo al tempo della presentazione della prima domanda di contributo, mentre si ha riguardo, per le domande successive alla prima, al numero di imprese che hanno conservato la qualifica di socio per tutto l'anno solare precedente quello di riferimento.

Qualora una impresa aderisca a più consorzi, il contributo è ripartito tra i consorzi ai quali la medesima impresa partecipa.

Art. 12.

Le spese per l'attività di promozione per la migliore conoscenza e valorizzazione del marmo pugliese possono essere ammesse a contributo nella percentuale del 70% del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di lire 80.000.000 (ottantamilioni) per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario.

Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente quelle per:

a) la spedizione della merce o dei campioni;

b) l'assicurazione della merce o dei campioni;

c) il viaggio e soggiorno per tre persone dai tre giorni precedenti l'inizio della manifestazione fino ai tre giorni successivi alla fine della manifestazione medesima;

d) il posteggio presso l'ente organizzatore e per il suo allestimento;

e) il materiale pubblicitario e l'approntamento di cataloghi;

f) lo svolgimento di azioni pubblicitarie;

g) l'espletamento di studi e di ricerche di mercato.

Art. 13.

Spetta alla giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese di cui al precedente articolo.

Della deliberazione della giunta regionale viene data comunicazione alla competente commissione consiliare permanente ed ai consorzi interessati.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i documenti di cui al terzo comma dell'art. 11, sempreché essi non risultino già acquisiti agli atti dell'assessorato medesimo.

Per ottenere la definitiva liquidazione del contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare, entro il 31 gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento, i documenti giustificativi delle spese sostenute e le fatture debitamente quietanzate.

Alla liquidazione del contributo ai sensi dei precedenti commi si provvede con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega, dell'assessore preposto al settore industria.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i consorzi in proporzione alle spese da ciascuno sostenute.

Qualora il consorzio non ottemperi alle prescrizioni di cui al quarto comma, la giunta regionale dichiara la scadenza del consorzio medesimo dalla possibilità di ottenere il contributo e revoca la precedente deliberazione.

Art. 14.

Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 3 e quello di cui al secondo comma dell'art. 7 sono elevati per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario rispettivamente a lire 100 milioni per la ricerca di nuovi giacimenti ed a lire 500 milioni per la coltivazione di nuovi giacimenti.

Nel caso di cui al comma precedente, le imprese aderenti al consorzio non possono fruire singolarmente dei benefici di cui agli articoli 3 e 7 della presente legge.

Si applicano per il resto le disposizioni tutte di cui ai capi secondo e terzo della presente legge.

Art. 15.

Il consorzio può altresì fruire di altri e diversi benefici che possono essere previsti da leggi statali e regionali in tema di cooperazione tra piccole e medie imprese se ed in quanto applicabili.

Inoltre, entro il 30 maggio di ogni anno, successivo alla scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento, il consorzio trasmette alla giunta regionale, per il tramite dell'assessorato industria, commercio ed artigianato, il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci, con una relazione sulla situazione patrimoniale e sull'attività svolta da allegare alla documentazione da sottoporre al consiglio regionale.

Capo V

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 16.

Le domande per conseguire il contributo di cui agli articoli 3, 7, 11 e 12 devono essere presentate, sotto comminatoria di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente.

Con la domanda di cui al precedente comma i consorzi di imprese di cui all'art. 10 e le cooperative di produzione e lavoro rimettono, altresì, il programma dell'attività promozionale che intendono svolgere nell'esercizio finanziario successivo.

I contributi di cui al primo comma non sono cumulabili con quelli che, in base alla legislazione statale, possono essere concessi per il medesimo titolo alle imprese, consorzi e cooperative di produzione e lavoro di cui alla presente legge.

Art. 17.

I lavori di cui al primo comma degli articoli 3 e 7 saranno valutati in relazione ai diversi mezzi che possono essere impiegati nella loro esecuzione e sulla base dei prezzi correnti nella medesima zona nella quale i predetti lavori debbono eseguirsi.

L'elenco dei prezzi dei computi metrici estimativi debbono essere riferiti al prezzario del genio civile regionale.

Art. 18.

Spetta al settore industriale la funzione di coordinamento dell'attività delle imprese e consorzi nell'attuazione dei loro programmi.

L'esercizio della funzione di coordinamento consiste nell'impartire tutte quelle direttive e disposizioni idonee a realizzare le finalità di cui alla presente legge e nel vigilare sull'osservanza e sull'attuazione di esse, adottando e proponendo, in caso di loro inosservanza o violazione, i rimedi previsti da disposizioni di legge o di regolamento.

Spetta altresì al predetto settore la funzione di vigilanza e controllo sull'attività delle imprese e consorzi nella esecuzione dei lavori per la ricerca e per la coltivazione di nuovi giacimenti conformemente alle disposizioni di leggi o di regolamenti vigenti, nonché sulla effettiva destinazione dei contributi regionali conformemente alle finalità della presente legge.

Art. 19.

Organizzazione degli uffici

Con la legge di organizzazione degli uffici si provvederà all'istituzione delle strutture organizzative per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla gestione della presente legge.

In caso di eventuali concorsi, al fine dell'inserimento di laureati in geologia nella struttura di cui al precedente comma, costituisce titolo preferenziale l'attestato conseguito ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 9/79.

Art. 20.

Le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro, sotto comminatoria di revoca dei benefici di cui alla presente legge, sono tenuti:

a) ad iniziare ed ultimare i lavori per la ricerca di nuovi giacimenti nei termini previsti dagli articoli 5, terzo comma, e 4, secondo comma, lettera *g*), ed a condurli a termine con diligenza e perizia;

b) ad iniziare ed ultimare i lavori per la coltivazione di nuovi giacimenti nei termini previsti negli articoli 8, secondo comma, lettera *d*), e 9, secondo comma, ed a condurli a termine con diligenza e perizia;

c) ad osservare tutte le norme del regolamento di polizia mineraria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e ad effettuare la denunzia di inizio e cessazione dei lavori ai sensi dell'art. 28 del predetto regolamento, rimettendone copia anche all'assessorato industria, commercio ed artigianato;

d) ad attenersi alle disposizioni ed istruzioni che, ai sensi della presente legge, possono essere impartite dal settore industria, nonché a consentire, per le finalità di cui al terzo comma del precedente art. 18, sopralluoghi, verifiche ed ispezioni;

e) a rispondere alle richieste del settore industria per quanto riguarda i dati circa l'occupazione, la produzione, le esportazioni e, più in generale, a fornire tutte quelle notizie che possono essere utili per le finalità generali che la presente legge si propone;

f) al rispetto dei contratti collettivi di lavoro nonché delle leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie professionali;

g) il divieto di alienazione dell'iniziativa oggetto del contributo per tutto il periodo di coltivazione.

Art. 21.

Sono escluse per cinque anni dalla possibilità di poter fruire, anche per altri titoli, di ogni contributo previsto da leggi regionali le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro ammessi ai benefici della presente legge che nella documentazione esibita espongano situazioni non rispondenti al vero oppure in contabilità espongano forniture e lavori in tutto o in parte non eseguiti ovvero alterino o modifichino i documenti contabili o destinino i contributi regionali a finalità diverse da quelle previste dalla presente legge.

L'esclusione è comminata con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, ed il quinquennio decorso dalla data della deliberazione della giunta medesima.

Nel caso di cui al primo comma, il beneficiario è altresì tenuto alla restituzione del contributo eventualmente percepito maggiorato di interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente al momento del recupero con capitalizzazione composta annua.

TITOTO II

NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 22.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1986, sono abrogate le leggi regionali n. 9 del 27 febbraio 1979 e n. 59 del 6 giugno 1980.

Gli impegni di spesa relativi alle leggi regionali n. 9/79 e n. 59/80 saranno liquidati secondo le disposizioni e le procedure delle stesse.

Detto regime transitorio cesserà ad esaurimento dei fondi di bilancio 1984-85.

Art. 23.

Gli oneri di cui alla presente legge, relativi all'esercizio finanziario 1986 ed a quelli successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, e saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 10 aprile 1985

TRISORIO LIUZZI

(2691)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. **23.**

Applicazione dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di abusivismo e condono edilizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 15 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina la modifica del contributo di concessione in applicazione del secondo comma dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché la corresponsione di un contributo per oneri di urbanizzazione in applicazione del terzo comma del citato art. 37.

I contributi, determinati in conformità della presente legge, sono corrisposti ai comuni dai soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 2.

Il contributo di concessione, di cui al secondo comma dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativo alle opere abusive ultimate così come definite all'art. 31 della stessa legge, dopo il 29 gennaio 1977 ed entro il 1° ottobre 1983, è determinato come ai successivi commi.

Il contributo di concessione, dovuto ai sensi degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, determinato dai comuni in applicazione dei decreti del presidente della giunta regionale 13 giugno 1977, n. 569, 16 febbraio 1978, n. 149, 30 aprile 1980, n. 362 e 30 aprile 1980, n. 363, rimane immutato per le seguenti categorie di opere abusive:

a) opere di edilizia residenziale o turistica di superficie complessiva superiore a mq 300;

b) opere di edilizia qualificabile di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 o classificata catastalmente A/1.

Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma che precede, lo stesso contributo di concessione è diminuito:

1) del 50 per cento per gli aventi titolo alla sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, che abbiano realizzato opere abusive per le quali siano stati richiesti i benefici di cui alle leggi 30 aprile 1980, n. 115 e 21 luglio 1984, n. 363 e normative regionali di applicazione, nonché nei casi di costruzioni

abusive eseguite o acquistate al solo scopo di essere destinate a prima abitazione da parte del richiedente, che risulti risiedervi alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, medesima;

2) del 30 per cento in tutti gli altri casi.

Art. 3.

Il contributo per opere di urbanizzazione di cui al terzo comma dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativo alle opere abusive realizzate dopo il 1° settembre 1967 ed entro il 29 gennaio 1977, è determinato in misura pari a quello previsto in applicazione del decreto del presidente della giunta regionale 13 giugno 1977, n. 569 e 30 aprile 1980, n. 362, per le seguenti categorie:

a) opere di edilizia residenziale o turistica di superficie complessiva superiore a mq 300;

b) abitazioni qualificabili di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 o classificate catastalmente *A*/1.

Sono escluse dalla corresponsione del contributo le altre categorie di opere.

Art. 4.

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge le competenze dell'ufficio urbanistica e beni ambientali, dell'area operativa: assetto del territorio, come previste all'allegato *A*/8 - n. 1 alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, sono integrate con le seguenti attribuzioni:

« — di curare gli adempimenti connessi alla vigilanza ed al controllo dell'attività urbanistica — edilizia anche in applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ».

Tenuto conto delle necessità operative attinenti all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la giunta regionale provvede alla integrazione della dotazione organica assegnata, ai sensi dell'art. 85 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, all'ufficio urbanistica e beni ambientali, nonché all'articolazione della struttura, nei modi e con i criteri di cui al sesto comma dell'art. 11 della predetta legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 25 marzo 1985 (atto n. 1470) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 aprile 1985.

(2965)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 24.

Rettifica della tabella allegata alla legge regionale 3 dicembre 1984, n. 47.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli importi di L. 100.000 indicati nella tabella allegata alla legge regionale 3 dicembre 1984, n. 47, in corrispondenza del numero d'ordine 16), punto 3) « Centri privati di produzione di selvaggina (articoli 6 e 24 legge n. 968/1977 - art. 10 legge regionale n. 1/1980) » sono sostituiti con gli importi di L. 240.000.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1985.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello stauto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 gennaio 1985 (atto n. 1372) e in data 25 marzo 1985 (atto n. 1464) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 25.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60: « Contributi alle cooperative di abitazione » e della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11: « Interventi straordinari a favore di cooperative edilizie » già modificata ed integrata con legge regionale 17 agosto 1983, n. 37.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1980, N. 60

Art. 1.

I contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60, sono erogati a favore delle cooperative edilizie già assegnatarie del finanziamento regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60, è sostituito dal seguente:

« Il contributo viene concesso sul costo ammissibile stabilito dalla giunta regionale in base ai costi massimi a mq di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457. Tale costo ammissibile, comprensivo degli oneri per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree, non può superare comunque il limite massimo di mutuo fissato per gli interventi di nuova costituzione di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e vigente al momento dell'emissione del provvedimento regionale di assegnazione alla cooperativa del contributo.

Il contributo è determinato nella misura del 6 per cento del costo ammissibile per i primi cinque anni e del 4 per cento per i successivi cinque anni ».

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è determinato nella misura del 7,50 per cento del costo ammissibile per i primi cinque anni e del 5,50 per cento per i successivi cinque anni per le cooperative i cui soci, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, abbiano un reddito annuo del nucleo familiare, determinato con i criteri di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non superiore al limite massimo di reddito, fissato ai sensi dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i soci di cooperative a proprietà indivisa ».

Al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60, è aggiunto il seguente comma:

« La durata del contributo è comprensiva del periodo di preammortamento; in tale periodo il contributo è pari al 6 per cento del costo ammissibile ».

Art. 3.

L'art. 6 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60, è abrogato.

L'art. 7 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60, è sostituito dal seguente:

« L'erogazione del contributo regionale è disposta con provvedimento della giunta regionale direttamente a favore dell'istituto di credito o delle cooperative edilizie in relazione alle erogazioni parziali effettuate in conto mutuo nel periodo di preammortamento ed alla presentazione del contratto finale di mutuo per il periodo di ammortamento.

L'erogazione è effettuata in semestralità alla data 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

Per il periodo di ammortamento, in alternativa all'erogazione in semestralità, su espressa richiesta, per le cooperative che hanno stipulato l'atto di erogazione a saldo del mutuo prima dell'entrata in vigore della presente legge, i contributi possono essere erogati in unica soluzione e saranno pari al valore attuale dei contributi calcolato al tasso pari a quello corrisposto dal tesoriere regionale sulle giacenze di cassa della Regione, al netto dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche ed integrazioni.

La richiesta di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Titolo II

ULTERIORE FINANZIAMENTO E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1982, N. 11, GIÀ MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1983, N. 37.

Art. 4.

Le cooperative edilizie, per beneficiare dei contributi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, modificata dalla legge regionale 17 agosto 1983, n. 37, dovranno presentare domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista dall'art. 3, primo e secondo comma, della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, modificata dalla legge regionale 17 agosto 1983, n. 37.

Entro i trenta giorni successivi la giunta regionale procede all'individuazione delle cooperative ammissibili al contributo.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, già modificato dalla legge regionale 17 agosto 1983, n. 37, è sostituito dal seguente:

« La Regione finanzia interventi straordinari a favore di cooperative edilizie che costruiscono alloggi per i propri soci, ricorrendo a mutui agevolati col contributo dello Stato o della Regione, a mutui concessi dal Fondo europeo di ristabilimento e della Banca europea degli interventi o a mutui concessi da società ed enti assicurativi ed istituti previdenziali d'importo inferiore al 60 per cento del costo di intervento. A tal fine è disposta la concessione di contributi in annualità sui mutui ordinari aggiuntivi che le stesse cooperative hanno contratto o intendono contrarre con istituti di credito a ciò abilitati. Il contributo è concesso sui mutui aggiuntivi fino al predetto limite del 60 per cento ».

L'art. 4 della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, già modificato dalla legge regionale 17 agosto 1983, n. 37, è sostituito dal seguente:

« L'erogazione in semestralità del contributo è disposta dalla giunta regionale direttamente a favore dell'istituto mutuante o della cooperativa edilizia dietro presentazione dell'atto di erogazione a saldo del mutuo ordinario integrativo contratto con l'istituto mutuante ».

Titolo III

NORMA FINANZIARIA

Art. 6.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 29 maggio 1980, n. 60, come modificata con la presente, è autorizzato, per l'anno 1985 il limite di impegno di L. 293.500.000. Le annualità di pari importo sono iscritte al cap. 7007 dei bilanci regionali degli anni dal 1985 al 1994.

La quota di limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1985 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nei bilanci dal 1995 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo il 1994.

All'onere annuale, di cui al primo comma, si fa fronte con lo stanziamento esistente al cap. 7007 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1985 e al programma operativo 4.21.2.03 del bilancio pluriennale 1985-86.

La disponibilità di L. 106.500.000, esistente sullo stanziamento del cap. 7007 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985, è destinata alla concessione, in forma attualizzata, dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge.

La norma finanziaria contenuta nell'art. 10 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60, è soppressa.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 — come modificata ed integrata con la legge regionale 7 agosto 1983, n. 37 e con la presente — è autorizzato, per l'anno 1985, un ulteriore limite di impegno di L. 150.000.000. Le annualità di pari importo sono iscritte al cap. 7001 dei bilanci regionali degli anni dal 1985 al 1994.

E' applicabile il disposto di cui al precedente secondo comma.

Al predetto onere annuo di L. 150.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 9041 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 e al programma operativo 4.21.2.04 del bilancio pluriennale 1985-86.

Il limite di impegno autorizzato a carico del cap. 9041 con l'art. 4 della legge di bilancio 7 aprile 1982, n. 17, è ridotto di L. 150.000.000.

Al bilancio preventivo regionale per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 25 marzo 1985 (atto n. 1472) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 26.

Modificazioni della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7: « Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, è così modificato:

« *Finalità della legge.* — Al fine di promuovere lo sviluppo, la qualificazione e la produzione delle attività culturali, con particolare riferimento alle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive, la Regione disciplina con la presente legge ogni utile iniziativa in materia.

Le funzioni regionali in ordine alle predette attività verranno adeguate alle leggi nazionali di riforma dei rispettivi settori secondo quanto previsto dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, il termine del 31 gennaio è sostituito con il 30 novembre.

Allo stesso art. 3 è aggiunto il seguente comma:

«Al fine dell'approvazione del piano di cui all'art. 5 e dei relativi finanziamenti, verrà data priorità alle proposte di rilievo regionale rivolte alla distribuzione delle manifestazioni di competenza della presente legge nonché ai progetti produttivi già in parte finanziati dagli enti locali, loro associazioni e da altri soggetti pubblici e privati».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, è sostituito come segue:

«*Manifestazioni di rilevante interesse nazionale. Proposte di enti, di associazioni, di gruppi artistici e di singoli operatori.* — Per la formazione del piano regionale possono essere formulate proposte da enti, associazioni, singoli operatori culturali e gruppi artistici.

Le proposte debbono essere di rilevante interesse regionale e debbono inoltre favorire la produzione nei settori di competenza della legge.

Tali proposte verranno prestate alla giunta regionale entro il termine previsto al primo comma del precedente art. 3 corredate da una relazione particolareggiata sulle attività da svolgere, da un'indicazione dei soggetti interessati, da un progetto analitico dei costi e dei ricavi presunti, dall'indicazione dei finanziamenti disponibili e dei tempi previsti per la realizzazione.

La Regione favorisce lo sviluppo, la continuità e la sempre maggiore qualificazione delle manifestazioni culturali di rilevante interesse nazionale che si svolgono nel territorio regionale anche attraverso l'erogazione dei contributi secondo le modalità previste dalla presente legge.

La Regione può realizzare direttamente e in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, iniziative e servizi regionali di rilevante interesse per il perseguimento delle finalità della presente legge e per il coordinamento degli interventi da questa previsti».

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, il termine del 30 aprile è sostituito con il 31 gennaio.

Art. 5.

All'ultimo comma dell'art. 6 viene sostituita la cifra di L. 10.000 con quella di «L. 20.000».

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 7 si sostituisce il 30 maggio con «31 marzo e comunque non oltre l'approvazione del bilancio regionale».

Il terzo comma dell'art. 7 viene così sostituito: «La ripartizione dei contributi viene effettuata annualmente dalla giunta regionale sulla base del piano approvato e con le modalità di cui agli articoli 3 e 5 tenendo conto delle seguenti proporzioni: 40 per cento alle proposte dei soggetti di cui all'art. 3; 60 per cento alle proposte dei soggetti di cui agli articoli 4 e 9»..

Art. 7.

L'art. 9 è così sostituito:

«*Associazione umbra per il decentramento artistico e culturale (AUDAC).* — La Regione al fine di assicurare la promozione, la diffusione, il coordinamento e la produzione di iniziative e manifestazioni culturali nei settori del teatro, della musica, della cinematografia, degli audiovisivi, al fine di promuovere i processi di crescita e di qualificazione del settore, di diffusione e riequilibrio nel territorio regionale, riconosce e favorisce l'Associazione umbra per il decentramento artistico e culturale (AUDAC).

A tal fine la Regione con la presente legge eroga i contributi per la realizzazione di manifestazioni, di iniziative e di programmi da essa proposti».

Art. 8.

L'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, è così sostituito:

«All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento del cap. 985 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla determinazione del cui importo si provvederà annualmente con la legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, nei limiti della previsione iscritta nel bilancio pluriennale al programma operativo 6122081».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, viene abrogato.

La presente legge regionale sarà publicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 marzo 1985 (atto n. 1492) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 27.

Norme transitorie per l'esercizio delle attività di cava e integrazione della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le coltivazioni in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28, ancora in esercizio e non autorizzate, ivi comprese quelle ricadenti nelle aree vincolate in applicazione della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 52, il coltivatore deve presentare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza che abilita provvisoriamente all'esercizio dell'attività di cava fino al rilascio dell'autorizzazione o al diniego motivato della stessa.

L'istanza è disciplinata dall'art. 5 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28, ad esclusione del punto *e*) del secondo comma.

Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza senza che il comune abbia provveduto sulla stessa, la giunta regionale si sostituisce nel compimento degli atti.

Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi, copia dell'istanza e della documentazione allegata, compresa la richiesta di nulla osta ove l'istanza stessa sia relativa a zone vincolate, deve essere trasmessa a cura del coltivatore alla giunta regionale così come il comune deve trasmettere immediatamente allo stesso organo, copia del provvedimento adottato.

Nei casi di mancata presentazione dell'istanza, di diniego dell'autorizzazione o di mancata approvazione dell'apposita variante allo strumento urbanistico di cui al successivo articolo, il comune ordina al coltivatore di cessare ogni attività estrattiva.

Art. 2.

Qualora la cava abbia le caratteristiche di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28 e sia ubicata in zona a ciò non espressamente destinata dallo strumento urbanistico vigente, il rilascio da parte del comune dell'autorizzazione, ai sensi del precedente articolo, costituisce adozione di variante dello strumento urbanistico vigente.

Le procedure per l'adozione della variante di cui al precedente comma sono svolte secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della giunta regionale di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

I nulla osta, conseguenti ai vincoli posti da norme statali o regionali, eventualmente necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, sono resi, ad esclusione di quelli di competenza statale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Ai fini della presente legge non si applica l'art. 8 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29.

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28, dopo il punto è aggiunta di seguito la seguente frase:

« In tali zone è possibile consentire la localizzazione di insediamenti industriali o artigianali aventi finalità di prima o seconda lavorazione dei materiali estratti o comunque complementari all'attività di cava ».

Art. 5.

Non sono autorizzabili nuove attività di cave e torbiere che comportino impianti fissi o che abbiano carattere di continuità o di permanenza se non previste come zonizzazione urbanistica dal piano urbanistico comprensoriale di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 marzo 1985 (atto n. 1502) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 28.

Istituzione della consulta regionale per i problemi della terza età.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in applicazione dei princìpi enunciati dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 4 dello statuto, istituisce la consulta regionale per i problemi della terza età.

La consulta regionale ha lo scopo di affrontare, attraverso un'attività promozionale di ricerca, di studio e di documentazione, i problemi della condizione degli anziani.

Art. 2.

La consulta regionale è nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta da:

a) presidente della giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;

b) cinque membri designati dal consiglio regionale con voto limitato a tre;

c) tre rappresentanti per ciascuna delle amministrazioni provinciali di Perugia e Terni;

d) sette rappresentanti dei comuni della Regione designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'Unione province italiane (UPI);

f) un rappresentante designato dal consiglio di amministrazione dell'università;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

h) dodici rappresentanti delle UU.LL.SS.SS. operanti sul territorio regionale scelti dalla giunta regionale sulla base di terne proposte da ciascuna delle stesse UU.LL.SS.SS.;

i) tre rappresentanti delle università per la terza età scelti dalla giunta regionale sulla base di designazioni proposte dai consigli di gestione delle stesse università;

l) tre rappresentanti dei centri sociali e culturali degli anziani, scelti dalla giunta regionale sulla base di designazioni proposte dai consigli di amministrazione di detti centri;

m) un rappresentante di ciascuno degli organi collegiali dell'INPS (comitato regionale umbro e comitati provinciali di Perugia e Terni) designato dagli stessi.

Le organizzazioni, le associazioni e le nomine dei rispettivi rappresentanti di cui ai punti *g*), *h*), *i*) e *l*) sono individuate e decise dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

I componenti della consulta restano in carica sino alla fine della legislatura regionale.

La consulta elegge nel suo seno un vice presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale.

Il presidente della consulta ha facoltà di invitare a partecipare ai lavori della consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di enti, amministrazioni, organizzazioni interessate agli argomenti in esame.

Art. 3.

Per la validità delle adunanze della consulta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

La consulta assume le determinazioni di competenza di cui al successivo articolo con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.

La consulta è convocata, di norma, una volta ogni tre mesi.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo, la consulta può adottare un apposito regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 4.

La consulta regionale esercita le seguenti funzioni nei limiti delle attribuzioni della Regione ed ai fini di proposte di legge dello Stato:

a) costituire commissioni o gruppi di studio per l'esame di problemi specifici, chiamando a partecipazione, di volta in volta, quelle forze sociali e culturali che già operano nel settore, al fine di utilizzare tutte le esperienze e le conoscenze presenti nella comunità regionale;

b) studiare i problemi relativi alla condizione di vita ed ai bisogni degli anziani;

c) esprimere pareri e formulare proposte agli organi della Regione in ordine all'adozione di provvedimenti ed iniziative riguardanti la tutela degli anziani nell'ambito della competenza regionale;

d) segnalare l'opportunità di proporre al Parlamento ed al Governo nazionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti riguardanti la condizione e i bisogni dell'anziano;

e) convocare conferenze e convegni sui problemi della terza età, anche in collegamento con altre regioni;

f) curare la raccolta e la diffusione del materiale bibliografico e documentario, nonché la pubblicazione di volumi e periodici, sempre che questo materiale riguardi la problematica degli anziani;

g) collaborare con tutte le istituzioni locali, organizzazioni e associazioni operanti nel settore, per la realizzazione di iniziative intraprese a favore degli anziani.

Art. 5.

Ai membri della consulta è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio previsto dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale, nonché una indennità forfettaria di L. 10.000 per ogni giornata di seduta.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato, a partire dal 1985, lo stanziamento annuo di lire 20 milioni in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 2538 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: « Spesa per il funzionamento della consulta regionale per i problemi della terza età ». (Codice S.I.R. 1114820807).

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte per gli anni 1985 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 600.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1985 sono apportarte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

L'entità della spesa per l'attuazione della presente legge potrà essere variata annualmente con legge di bilancio entro i limiti di previsione del bilancio pluriennale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 marzo 1985 (*atto n.* 1515) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 aprile* 1985.

(2966)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

PIEMONTE

◇ **Libreria BERTOLOTTI**
Corso Roma, 122
15100 ALESSANDRIA

◇ **Libreria BOFFI**
Via dei Martiri, 31
15100 ALESSANDRIA

◇ **Ditta I.C.A.**
Via De Rolandis
14100 ASTI

◇ **Casa Editrice ICAP**
Piazza D. Galimberti, 10
12100 CUNEO

◇ **Libreria SALOMONE**
Via Roma, 64/D
12100 CUNEO

◇ **Casa Editrice ICAP**
Via V. Emanuele, 19
12051 ALBA (Cuneo)

◇ **GALLERIA DEL LIBRO**
Corso Garibaldi, 10
28100 NOVARA

◇ **Casa Editrice ICAP**
Via Monte di Pietà, 20
10122 TORINO

◇ **Ditta I.C.A.**
Via G. Ferraris, 73
14100 VERCELLI

◇ **Libreria GIOVANNACCI**
Via Italia, 6
13051 BIELLA (Vercelli)

VALLE D'AOSTA

◇ **Libreria MINERVA**
Via dei Tillier, 34
11100 AOSTA

LOMBARDIA

◇ **Libreria LORENZELLI**
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
24100 BERGAMO

◇ **Libreria QUERINIANA**
Via Trieste, 13
25100 BRESCIA

◇ **Libreria NANI**
Via Cairoli, 14
22100 COMO

◇ **Ditta I.C.A.**
Piazza Gallina, 3
26100 CREMONA

◇ **Libreria DI PELLEGRINI**
Corso Umberto I, 32
46100 MANTOVA

◇ **Libreria TICINUM**
Corso Mazzini, 2/C
27100 PAVIA

◇ **Libreria ALESSO**
Via dei Caimi, 14
23100 SONDRIO

◇ **Libreria VERONI**
Piazza Giovine Italia
21100 VARESE

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **Libreria EUROPA**
Corso Italia, 6
39100 BOLZANO

◇ **Libreria DISERTORI**
Via Diaz, 11
38100 TRENTO

VENETO

◇ **Libreria BENETTA**
Piazza dei Martiri, 37
32100 BELLUNO

◇ **Libreria ALL'ACCADEMIA**
Via Cavour, 17
35100 PADOVA

◇ **Libreria PAVANELLO**
Piazza V. Emanuele, 2
45100 ROVIGO

◇ **Libreria CANOVA**
Via Calmaggiore, 31
31100 TREVISO

◇ **Libreria GOLDONI**
Calle Goldoni 4511
30100 VENEZIA

◇ **Libreria GHELFI & BARBATO**
Via Mazzini, 21
37100 VERONA

◇ **Libreria GIURIDICA**
Via della Costa, 5
37100 VERONA

◇ **Libreria GALLA**
Corso A. Palladio, 41/43
36100 VICENZA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **Libreria ANTONINI**
Via Mazzini, 16
34170 GORIZIA

◇ **Libreria MINERVA**
Piazza XX Settembre
33170 PORDENONE

◇ **Libreria ITALO SVEVO**
Corso Italia, 9/F
34100 TRIESTE

◇ **Libreria BENEDETTI**
Via Mercatovecchio, 13
33100 UDINE

◇ **Libreria TARANTOLA**
Via V. Veneto, 20
33100 UDINE

LIGURIA

◇ **Libreria ORLICH**
Via Amendola, 25
18100 IMPERIA

◇ **Libreria DA MASSA CRISTINA**
Via Luigi Aragona, 49/A
19100 LA SPEZIA

◇ **Libreria MAUCCI**
Via Paleocapa, 61/R
17100 SAVONA

EMILIA-ROMAGNA

◇ **Libreria TADDEI**
Corso Giovecca, 1
44100 FERRARA

◇ **Libreria CAPPELLI**
Corso della Repubblica, 54
47100 FORLÌ

◇ **Libreria MODERNA**
Corso A. Diaz, 2/F
47100 FORLÌ

◇ **Libreria LA GOLIARDICA**
Via Emilia Centro, 210
41100 MODENA

◇ **Libreria FIACCADORI**
Via al Duomo
43100 PARMA

◇ **Tip. DEL MAINO**
Via IV Novembre, 160
29100 PIACENZA

◇ **Libreria LAVAGNA**
Via Cairoli, 1
48100 RAVENNA

◇ **Libreria MODERNA**
Via Guido da Castello, 11/B
42100 REGGIO EMILIA

TOSCANA

◇ **Libreria PELLEGRINI**
Via Cavour, 42
52100 AREZZO

◇ **Libreria SIGNORELLI**
Corso Carducci, 9
58100 GROSSETO

◇ **Editore BELFORTE**
Via Grande, 91
57100 LIVORNO

◇ **Libreria BARONI**
Via Fillungo, 43
55100 LUCCA

◇ **Libreria Prof.le SESTANTE**
Via Montanara, 9
55100 LUCCA

◇ **Libreria VORTUS**
Galleria L. Da Vinci, 27
54100 MASSA CARRARA

◇ **Libreria VALLERINI**
Via dei Mille, 13
56100 PISA

◇ **Libreria TURELLI**
Via Macallè, 37
51100 PISTOIA

◇ **Libreria TICCI**
Via delle Terme, 5/7
53100 SIENA

UMBRIA

◇ **Libreria SIMONELLI**
Corso Vannucci, 82
06100 PERUGIA

◇ **Nuova Libreria LUNA**
Via Gramsci, 41/43
06034 FOLIGNO (Perugia)

◇ **Libreria ALTEROCCA**
Corso Tacito, 29
05100 TERNI

MARCHE

◇ **Libreria FOGOLA**
Piazza Cavour, 4/5
60100 ANCONA

◇ **Libreria MASSIMI**
Corso V. Emanuele, 23
63100 ASCOLI PICENO

◇ **Libreria PROPERI**
Corso Mazzini, 188
63100 ASCOLI PICENO

◇ **Libreria ALBERTINI**
Via Risorgimento, 33
63039 S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

◇ **Libreria MORICHETTA**
Piazza Annessione, 1
62100 MACERATA

◇ **Libreria TOMASSETTI**
Corso della Repubblica, 11
62100 MACERATA

◇ **Libreria SEMPRUCCI**
Corso XI Settembre, 6
61100 PESARO

LAZIO

◇ **Libreria CATALDI**
Via Minghetti, 4/A
03100 FROSINONE

◇ **Libreria DI MICCO UMBERTO**
Via E. Zincone, 28
03039 SORA (Frosinone)

◇ **Libreria LA FORENSE**
Via dello Statuto, 28/30
04100 LATINA

◇ **Libreria CENTRALE**
Piazza V. Emanuele, 8
02100 RIETI

◇ **Libreria CAMERA DEPUTATI**
Via Uffici del Vicario, 17
00186 ROMA

◇ **Libreria DEI CONGRESSI**
Viale Civiltà del Lavoro, 124
00144 ROMA

◇ **Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma**
Piazzale Clodio
00195 ROMA

◇ **Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA**
Via Santa Maria Maggiore, 121
00185 ROMA

◇ **Libreria BENEDETTI**
Palazzo Uffici Finanziari
01100 VITERBO

ABRUZZO

◇ **Libreria MARZOLI**
Via B. Spaventa, 18
66100 CHIETI

◇ **Libreria VETRONE**
Piazza del Duomo, 59
67100 L'AQUILA

◇ **Libreria COSTANTINI**
Corso V. Emanuele, 146
65100 PESCARA

◇ **Libreria BESSO**
Corso S. Giorgio, 52
64100 TERAMO

MOLISE

◇ **Libreria DI E.M.**
Via Monsignor Bologna, 67
86100 CAMPOBASSO

◇ **Libreria PATRIARCA**
Corso Garibaldi, 115
86170 ISERNIA

CAMPANIA

◇ **Libreria CESA**
Via G. Nappi, 47
83100 AVELLINO

◇ **LE FORCHE CAUDINE**
S.S. Appia km 258
82100 BENEVENTO

◇ **Libreria CROCE**
Piazza Dante
81100 CASERTA

◇ **Libreria MATTERA**
80075 FORIO D'ISCHIA (Napoli)

◇ **Libreria INTERNAZIONALE**
Piazza XXIV Maggio, 10/11
84100 SALERNO

◇ **Libreria AMATO ANTONIO**
Via dei Goti, 4
84012 ANGRI (Salerno)

◇ **Libreria RONDINELLA**
Corso Umberto I, 253
84013 CAVA DEI TIRRENI (Salerno)

◇ **Libreria CRISCUOLO**
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
84014 NOCERA INFERIORE (Salerno)

◇ **Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE**
Piazza Municipio
84016 PAGANI (Salerno)

PUGLIA

◇ **Libreria ATHENA**
Via M. di Montrone, 86
70100 BARI

◇ **Libreria PIAZZO**
Piazza Vittoria, 4
72100 BRINDISI

◇ **Libreria PATIERNO**
Portici Via Dante, 21
71100 FOGGIA

◇ **Libreria FORENSE**
Via Monte Pasubio, 19/A
73100 LECCE

◇ **Libreria MILELLA**
Via Palmieri, 30
73100 LECCE

◇ **Libreria FUMAROLA**
Corso Italia, 229
74100 TARANTO

BASILICATA

◇ **Libreria MONTEMURRO**
Via del Corso, 1/3
75100 MATERA

◇ **Centro Edit. LUCANO**
Via XX Settembre, 19
85100 POTENZA

CALABRIA

◇ **Libreria G. MAURO**
Corso Mazzini, 89
88100 CATANZARO

◇ **Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.**
Via Vittorio Veneto, 11
88074 CROTONE (Catanzaro)

◇ **Libreria DOMUS**
Via Monte Santo
87100 COSENZA

◇ **Libreria S. LABATE**
Via Giudecca
89100 REGGIO CALABRIA

SICILIA

◇ **Libreria L'AZIENDA**
Via Callicratide, 14/16
92100 AGRIGENTO

◇ **Libreria SCIASCIA**
Corso Umberto, 111
93100 CALTANISSETTA

◇ **Libreria ARLIA**
Via V. Emanuele, 60/62
35131 CATANIA

◇ **Libreria GARGIULO**
Via F. Riso, 56/58
95100 CATANIA

◇ **Libreria LA PAGLIA**
Via Etnea, 393/395
95100 CATANIA

◇ **Libreria BUSCEMI G. B.**
Piazza V. Emanuele
94100 ENNA

◇ **Libreria O.S.P.E.**
Piazza Cairoli, Isol. 221
98100 MESSINA

◇ **Libreria FLACCOVIO DARIO**
Via Ausonia, 70/74
90100 PALERMO

◇ **Libreria FLACCOVIO LICAF**
Piazza Don Bosco, 3
90100 PALERMO

◇ **Libreria FLACCOVIO S.F.**
Piazza V. E. Orlando 15/16
90138 PALERMO

◇ **Libreria DANTE**
Piazza Libertà
97100 RAGUSA

◇ **Libreria CASA DEL LIBRO**
Via Maestranza, 22
96100 SIRACUSA

◇ **Libreria DE GREGORIO**
Corso V. Emanuele, 18
91100 TRAPANI

SARDEGNA

◇ **Libreria DESSÌ**
Corso V. Emanuele, 30/32
09100 CAGLIARI

◇ **Libreria EINAUDI EDITORE**
Via Veneto, 86
08100 NUORO

◇ **Libreria SANNA GIUSEPPE**
Via del Ricovero, 70
09170 ORISTANO

◇ **MESSAGGERIE SARDE**
Piazza Castello, 10
07100 SASSARI

◇ **Libreria LOBRANO**
Via Sassari
07041 ALGHERO (Sassari)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie speciali di:**
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221